

INDICE N. 239

PANORAMA STATALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2017. Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. (GU n. 229 del 30.9.17)

SANITÀ

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2017 - Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per il secondo semestre dell'anno 2017, in attuazione degli articoli 2, comma 5, 6, comma 7 e 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i.. (GU n. 220 del 20.9.17)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017 , n. 139 .

Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (GU n. 221 del 21.9.17)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TOSCANA

RISOLUZIONE 13 settembre 2017, n. 163 - In merito all'avvio delle procedure finalizzate all'attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (BUR n. 39 del 27.9.17)

ANZIANI

UMBRIA

DGR 6.9.17, n. 998 - Protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra relativamente all'assistenza religiosa di confessione cattolica presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 40 del 20.9.17)

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 7.9.17, n. 214 - Approvazione del nuovo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa di Riposo Giovanelli" di Tesero. (BUR n. 37 del 12.9-17)

DIPENDENZE

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 902 - In merito all'aumento del consumo di alcool e fumo. (BUR n. 37 del 13.9.17)

EDILIZIA

TOSCANA

DGR 6.9.17, n. 943 - Contributo al sostegno alla locazione - fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Ripartizione risorse 2017. (BUR n. 37 del 13.9.17)

ENTI LOCALI

L.R. 25.9.17, n. 31 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. (BUR n. 92 del 26.9.17)

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 11.9.17 - n. X/7064 Fondo per le politiche della famiglia - utilizzo delle risorse per il sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità - modifica e integrazione alla d.g.r. n. 6715 del 14 giugno 2017. (BUR n. 37 del 13.9.17)

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1628 - Mozione concernente il riconoscimento delle reti di famiglie sostenute da una équipe multidisciplinare. (BUR n. 38 del 22.9.17)

PUGLIA - n. 107 del 15-9-2017 50659

DGR 5.9.17, n. 1415 - Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit” ai sensi dell’ intesa conseguita in data 3 agosto 2016. Approvazione schema di Accordo di collaborazione.(BUR n. 107 del 15.9.17)

VENETO

DGR 18.9.17, n. 1488 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. anno 2017. (BUR n. 91 del 22.9.17)

GIOVANI

UMBRIA

DPGR 6 settembre 2017, n. 195 - Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7 e s.m.i.. Commissione di garanzia degli studenti – già Commissione di controllo degli studenti. Sostituzione componenti. (BUR n. 40 del 20.9.17)

IMMIGRATI

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 862 - In merito al sostegno e all’adesione della Regione Toscana alla campagna “Ero straniero: l’umanità che fa bene”. (BUR n. 37 del 13.9.17)

UMBRIA

DGR 11.9.17, n. 1022 - Articolo 8 “Programma annuale degli interventi” della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18: “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari”. Determinazioni in merito alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione dei progetti. (BUR n. 42 del 27.9.17)

MINORI

CAMPANIA

DGR 20.9.17, n. 570 - Azioni regionali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità: progetto pilota dell'ambito territoriale s5 per l'integrazione di percorsi educativi e didattici a favore dei minori. (BUR n. 70 del 25.9.17)

DGR 20.9.17, n. 571 - Programmazione di risorse destinate alla realizzazione di nidi o micro-nidi aziendali e strutture di accoglienza temporanea per minori negli ospedali campani. (BUR n. 70 del 25.9.17)

LAZIO

Determinazione 7 settembre 2017, n. G12208 Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse diretto agli Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno alla

famiglia e tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento", ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - senza impegno di spesa. (BUR n. 73 del 14.9.17)

LOMBARDIA

DD 15 settembre 2017 - n. 11178 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del primo elenco dei comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 20.9.17)

DD 19 settembre 2017 - n. 11249 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del terzo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 22.9.17)

DD 18 settembre 2017 - n. 11196 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del secondo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017). (BUR n. 38 del 22.9.17)

DD 19 settembre 2017 - n. 11249 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del terzo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 22.9.17)

PUGLIA

DGR 2.8.17, n. 1326 Del. G.R. n. 2123 del 30/11/2015. Indirizzi per la realizzazione del Centro polifunzionale per i bambini nell'ambito del plesso degli uffici della Regione Puglia sito in Via Gentile – Bari. (BUR n. 107 del 15.9.17)

PERSONE CON DISABILITÀ

LOMBARDIA

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1632 - Mozione concernente la richiesta di estensione agli asili nido dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica per i bambini con disabilità, disabilità sensoriale e pluridisabilità (BUR n. 38 del 22.9.17)

MARCHE

DGR 4.9.17, n. 993 - Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta”.

VENETO

DGR 29.8.17, N. 1394 - Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017". Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore e interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. (BUR n. 90 del 19.9.17)

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

D.D. 12 luglio 2017, n. 639 - Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per il coordinamento e il monitoraggio dell'atto di indirizzo della strategia di Innovazione sociale - we.ca.re (welfare cantiere regionale) (GU n. 38 del 21.9.17)

TOSCANA

DGR 13.9.17, n. 975 - Approvazione bando 2017 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore sociale.(BUR n. 38 del 20.9.17)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 agosto 2017, n. G11590 - Determinazione Dirigenziale G04162 del 03 aprile 2017: "Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei soggetti del Terzo Settore di progetti finalizzati ad interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale". Integrazione dei soggetti esclusi (Tabella A) . Impegno delle risorse in favore dei soggetti attuatori (allegato 1).Importo complessivo € 2.991.123,00, di cui € 2.300.000,00 sul CAP. H41925 e € 691.123,00 sul CAP. H41909 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 76 del 21.9.17)

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 823 - In merito al sostegno economico straordinario per i cittadini toscani indigenti. (BUR n. 37 del 13.9.17)

RISOLUZIONE 12 settembre 2017, n. 160 - Risoluzione approvata nella seduta del Consigli regionale del 12 settembre 2017 collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 22 (Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale). (BUR n. 37 del 13.9.17)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 11.8.17, N. 452 - Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale" – Prime disposizioni applicative e approvazione schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale - anno scolastico 2017/2018. (BUR n. 38 del 20.9.17)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 5 settembre 2017, n. U00390 - Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR (BR n. 74 del 14.9.17)

Decreto del Commissario ad Acta 13 settembre 2017, n. U00410 Segnalazione ai sensi dell'art. 2 comma 80 L. 191/2009 dei motivi di contrasto dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 con l'accordo per il Piano di Rientro. Reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale.(BUR n. 76 del 21.9.17)

Decreto del Commissario ad Acta 13 settembre 2017, n. U00411 Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza residenziale intensiva,

estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; 3) Assistenza psichiatrica; 4) Assistenza per cure palliative (hospice). (BUR n. 76 del 21.9.17)

Decreto del Commissario ad Acta 14 settembre 2017, n. U00412 - Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»" (BUR n. 77 del 26.9.17)

Determinazione 14 settembre 2017, n. G12472 - Rideterminazione della produzione riconoscibile per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti e distribuzione diretta di File F erogate dall'Ospedale Israelitico nel periodo 2012-2015.(BUR n. 77 del 26-9-17)

LIGURIA

DGR 11.9.17 n. 720 - Approvazione elenco aggiornato dei "Presidi accreditati per la diagnosi e cura di malattie rare o gruppi di malattie rare in Regione Liguria". (BUR n. 48 del 27-9.17)

LOMBARDIA

DGR 11.9.17 - n. X/7063 - Individuazione, in fase di prima applicazione, dei presidi per le nuove malattie rare esenti individuate dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502»/(BUR n. 37 del 15.9.17)

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1625 - Mozione concernente la costituzione di un tavolo scientifico sulla fibromialgia. (BUR n. 38 del 27.9.17)

MARCHE

DGR 4.9.17, n. 1009 Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018.(BUR n. 96 del 15.9.17)

PUGLIA

DGR 28.7.17, n. 1231 Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite. Istituzione del Gruppo di Lavoro "Talassemie ed Emoglobinopatie congenite". (BUR n. 107 del 15.9.17)

DGR 14.9. 17, n. 1442 D.L. n.73 del 7/6/2017"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale". L. n.119 del 31/7/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (USR), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Puglia. Ratifica. (BUR n. 111 del 22.9.17)

DGR 14.9.17, n. 1444 Approvazione schema di Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco componenti del Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale (NIRS) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017. (BUR n. 111 del 22.9.17)

TOSCANA

DGR 6.9.17, n. 960 . Percorso gestione ordini di farmaci e dispositivi medici. Prime determinazioni in applicazione dell'articolo 81 LR 40/2005.Revoca parziale della DGR n 450/2015. (BUR n. 38 del 20.9.17)

DGR 18.9.17, n. 999 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 844 del 31-07-2017. (BUR n. 38 del 20.9.17)

VENETO

DGR 5.9.17, n. 1420 - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MG) del 23/03/2005 e s.m.i. e ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta (PLS) del 15/12/2005 e s.m.i., art. 30 "Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale" Sostituzione dei componenti di parte pubblica. (BUR n. 90 del 19.8.17)

DGR 5.9.17, n. 1422 - Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e ulteriori determinazioni. DGR n. 62/CR del 23 giugno 2017. (BUR n. 91 del 22.9.17)

DGR 12.9.17, n. 1448 - Adesione al progetto e approvazione dello schema di Convenzione: Programma 2017 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio". Codice unico di progetto CUP H73D17000820001. (BUR n. 92 del 26.9.17)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 SETTEMBRE 2017, arretrati compresi

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2017. Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. (GU n. 229 del 30.9.17)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 55 -septies, comma 2 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera l) ;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) , m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;

Visto l'art. 17, commi 5 e 5 -bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 4, comma 10 -bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Rilevata la necessità di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico-legali da svolgere da parte dell'INPS nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l'attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici;

Tenuto conto altresì che i medici fiscali deputati a svolgere le predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono i medesimi;

Sentiti l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione M ADIA

Il Ministro della salute L ORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1996

ALLEGATO A

ATTO D'INDIRIZZO

per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Il presente atto d'indirizzo indica le modalità di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.

1. Finalità, termine e procedura per la stipula delle convenzioni

L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all'Inps a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico-fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all'INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato. Rispondendo alla ratio dell'intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno essere stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera b -bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Seguendo tali principi, la convenzione dovrà essere stipulata entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il presente atto detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medicolegali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta convenzione.

Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni comparativamente più rappresentative dei medici fiscali.

2. Contenuto della convenzione

La convenzione disciplina il rapporto tra l'INPS e i medici addetti agli accertamenti medico-legali da svolgere nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

La convenzione si attiene ai seguenti criteri.

2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia

a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10 - bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.

b) Fermo restando quanto previsto alla lettera a) , occorre prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell'ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l'ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:

1 . Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

2. Medici che svolgono analogha attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 10 -bis del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento costituite dall'INPS;

3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l'INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.

2.2. Disciplina della prestazione lavorativa. In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai medici incaricati dei controlli, la convenzione:

a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l'effettuazione di visite mediche di controllo;

b) definisce la struttura del compenso, prevedendo un'indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che dovessero essere individuati in sede di convenzione;

c) disciplina le tipologie di incarico;

d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di conferimento degli incarichi e le modalità di espletamento degli stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessità di garantire la massima efficienza e la migliore copertura e distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei costi anche per indennità o rimborsi chilometrici e la migliore allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono essere conferiti successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e, se già in essere, cessano alla medesima data;

e) disciplina la rappresentanza, la rappresentatività e la tutela sindacale;

f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite;

g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale;

i) disciplina la formazione continua (ECM);

j) prevede espressamente che l'attività di accertamento medico legale dei medici convenzionati è attività libero professionale, da svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dai medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all'esito delle procedure previste dal numero 2.1, lettera b) , del presente Atto.

Tale attività viene svolta per l'intera durata di permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS. Fermo restando quanto previsto alle lettere c) , d) , e) , f) , è fatta comunque salva la volontà delle parti di prevedere il rapporto convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle tariffe, a condizione che ciò assicuri il migliore utilizzo delle risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei controlli, nonché la massima efficienza e copertura territoriale degli accertamenti medico legali, oltre al contenimento dei costi. In ogni caso, si dovrà infatti garantire la riduzione dei

costi, anche per rimborsi o indennità chilometriche, l'ottimale dislocazione dei medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.

3. Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell'art. 55 -septies , del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Disciplina transitoria

In caso di mancata stipula della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina che regola l'attività dei medici di controllo INPS, compresa la misura del compenso per le attività svolte stabilita dal decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, garantendo la disponibilità ad effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del comparto pubblico, sia di quello privato.

SANITÀ

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2017 - Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per il secondo semestre dell'anno 2017, in attuazione degli articoli 2, comma 5, 6, comma 7 e 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i.. (GU n. 220 del 20.9.17)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: a rt. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro primo, titolo II, capo II, del Codice civile, è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come Ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione; art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; art. 6, comma 2, che dispone che alla

data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate; a rt. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 -bis , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente; a rt. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7 -ter , del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di € 146.412.742;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2017, n. 42 con il quale si è provveduto a confermare in € 131.771.467,80 il finanziamento disponibile per le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e ad assegnare all'Ente, alla Fondazione e alle regioni interessate il finanziamento dell'anno 2017 limitatamente al primo semestre, per l'importo complessivo di € 65.885.733,90, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle risorse relative al secondo semestre;

Vista l'informativa sull'assunzione con procedure di mobilità presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) con funzioni di autista soccorritore (art. 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178), iscritta all'ordine del giorno della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017;

Vista la delibera n. 43 del 21 luglio 2017 del Comitato dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana recante l'approvazione del piano di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012 relativo al secondo semestre 2017 che individua il fabbisogno finanziario relativo all'Ente, all'Associazione e alle regioni, come di seguito riportato:

Ente strumentale alla Croce rossa	4	2.673.657,60
Associazione Croce rossa	1	2.671.330,44
Regioni		10.540.745,86
Totale		65.885.733,90

Considerata la necessità di procedere, sulla base del richiamato piano operativo, all'assegnazione delle risorse relative al secondo semestre dell'anno 2017;

Ritenuto pertanto di assegnare l'importo complessivo di € 65.885.733,90 secondo la distribuzione di seguito riportata, sulla base della richiamata informativa e del citato piano operativo:

Decreta:

Il finanziamento disponibile per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è assegnato per il secondo semestre dell'anno 2017 come di seguito riportato:

Ente strumentale alla Croce rossa 42.673.657,13
 Associazione Croce rossa 12.671.330,44
 Regioni, di cui: 10.540.745,86
 Regione Piemonte 1.606.055,89
 Regione Valle d'Aosta 15.526,55
 Regione Lombardia 3.632.687,81
 Regione Autonoma di Bolzano 216.448,90
 Regione Autonoma di Trento 62.106,18
 Regione Friuli Venezia Giulia 394.045,11
 Regione Liguria 457.497,31
 Regione Emilia Romagna 450.187,13
 Regione Toscana 417.620,97
 Regione Umbria 178.711,99
 Regione Marche 552.899,39
 Regione Lazio 1.424.956,72
 Regione Abruzzo 379.317,65
 Regione Campania 526.444,50
 Regione Puglia 200.765,54
 Regione Sardegna 25.474,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2017 Il Ministro: PADOAN Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.1166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017 , n. 139 .

Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (GU n. 221 del 21.9.17)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonché l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, nonché l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si esclude la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla appendice II dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;

Visto il parere favorevole del Ministero della salute;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1 All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 2017

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 28 SETTEMBRE 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TOSCANA

RISOLUZIONE 13 settembre 2017, n. 163 - In merito all'avvio delle procedure finalizzate all'attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione il quale prevede che: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

Richiamati altresì gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Premesso che: - l'articolo 116 della Costituzione consente di attuare il cosiddetto regionalismo differenziato, permettendo alle regioni a statuto ordinario di beneficiare di forme di autonomia particolari nelle materie rientranti nella competenza concorrente tra Stato e regioni, elencate dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in talune materie attribuite alla competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo; - in particolare l'iter procedurale per l'attribuzione della maggiore autonomia passa attraverso una collaborazione istituzionale, a partire dall'iniziativa regionale e la richiesta di parere agli enti locali interessati, passando poi per la stipula di un'intesa tra Stato e Regione ed infine all'approvazione a maggioranza assoluta di una legge da parte di entrambe i rami del Parlamento; - ai sensi del richiamo previsto nell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione al "rispetto dei principi di cui all'articolo 119", si ritiene che, ai fini della richiesta di maggiore autonomia da parte della Regione, debba sussistere il requisito della sostenibilità finanziaria, consistente nella necessità che le esigenze derivanti dalle nuove funzioni attribuite, sia finanziariamente coperto e sostenibile; - il presupposto della congruità tra risorse finanziarie e competenze attribuite è previsto espressamente anche dall'articolo 14 (Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il quale, in particolare, prevede che: "Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge";

Riscontrato che: - il presupposto della sostenibilità finanziaria dell'autonomia richiesta, era uno dei principi che la proposta di riforma della Costituzione, contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano e respinto dal referendum confermativo del 4 dicembre 2016, aveva inteso inserire quale requisito per l'attivazione della procedura di autonomia, prevedendo invero che l'attribuzione di ulteriore autonomia potesse essere effettuata "purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio";

- con detta disposizione modificativa dell'articolo 116, la riforma costituzionale, nel ridisegnare le competenze legislative tra Stato e regioni, aveva pertanto inteso valorizzare il regionalismo differenziato, esplicitando il requisito dell'equilibrio finanziario e premiando in tal modo le regioni virtuose e meritevoli;

Rilevato che: - l'articolo in questione non è mai stato attuato pienamente dalle regioni italiane; tuttavia la Regione Toscana si è attivata, già dal 2003, per avvalersi delle facoltà riconosciute dall'articolo 116; - in particolare, in considerazione delle sue specificità in materia di beni culturali e paesaggistici e con riferimento al settore della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione ha dato avvio al procedimento ex articolo 116, comma terzo della Costituzione, con le proposte di deliberazione del Consiglio regionale, n. 1113 e n. 1237 del 2004 (precedentemente approvate dalla Giunta quali deliberazioni rispettivamente n. 35/2004 e n. 64/2004), anche oggetto delle procedure consultive con il Consiglio delle autonomie locali, che non furono poi portate a definitiva approvazione per motivazioni prevalentemente riconducibili ad un'assenza di volontà politica a livello nazionale;

Preso atto che le Regioni Lombardia e Veneto, hanno inteso avviare il procedimento per l'attribuzione dell'autonomia differenziata, promuovendo a tal fine due referendum consultivi finalizzati ad ottenere l'espressione delle popolazioni interessate in merito all'iniziativa politica intrapresa;

Verificato tuttavia che dal punto di vista procedurale, come ha chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 118/2015, esprimendosi sulla legittimità dei predetti referendum, questi ultimi non sono previsti dalla procedura di cui all'articolo 116 e sono pertanto procedimenti giuridicamente autonomi e distinti che si collocano in una fase anteriore ed esterna, tanto che la consultazione popolare, qualora avvenisse, non potrebbe derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali;

Preso atto positivamente dell'avvio da parte della Regione Emilia Romagna del procedimento per l'attribuzione dell'autonomia differenziata mediante l'ordinario iter procedurale disegnato dal dettato costituzionale, ovvero senza ricorrere al referendum consultivo e procedendo, nello specifico, ad approvare un documento di indirizzo finalizzato all'avvio della procedura volta a ricercare un'intesa con lo Stato per la concessione di autonomia nelle materie quali: tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione, territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture, tutela della salute;

Considerato che la Toscana è stata in assoluto tra le prime regioni italiane ad aver portato avanti le istanze volte all'attribuzione delle forme di autonomia ex articolo 116, comma terzo, della Costituzione e che attualmente risulta essere tra le regioni maggiormente virtuose in termini di equilibrio tra entrate e spese;

Ritenuto che sia auspicabile che la Regione Toscana dia pertanto avvio alla procedura volta alla richiesta di forme di autonomia ulteriori, seguendo l'iter di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di cui alla sopracitata esperienza toscana e a quelle che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare i passaggi necessari per dare impulso alla procedura di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, finalizzata ad ottenere forme e condizioni ulteriori di autonomia con particolare riferimento alle materie di cui alla citata esperienza toscana ovvero attinenti ai beni culturali e paesaggistici e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché a quelle che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio;

ad assicurare il necessario coinvolgimento degli enti locali, nonché ad effettuare periodiche comunicazioni al Consiglio regionale in merito all'andamento del procedimento in oggetto.

ANZIANI

UMBRIA

DGR 6.9.17, n. 998 - Protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra relativamente all'assistenza religiosa di confessione cattolica presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 40 del 20.9.17)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 38 della legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, recita: "Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tale fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio".

L'art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121, avente ad oggetto "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", ha stabilito che ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, sia garantita la libertà religiosa o l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici, prevedendo che l'assistenza spirituale ai medesimi sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. La Regione Umbria con norme di natura regolamentare aveva disciplinato l'impiego della figura dell'assistente religioso nelle strutture sanitarie regionali. Successivamente con D.G.R. 17 ottobre 2001, n. 1292 veniva approvato uno schema tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra, Ente ecclesiastico legalmente riconosciuto, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a sottoscriverlo e rinviando a successivo atto la predisposizione di direttive vincolanti per le Aziende Sanitarie regionali ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti applicativi. In data 19 novembre 2001 il predetto Protocollo d'intesa veniva sottoscritto dai Presidenti della Giunta regionale e della Conferenza Episcopale Umbra; i relativi contenuti con D.G.R. 5 dicembre 2001, n. 1571 venivano assunti quale atto di indirizzo vincolante di indirizzo e coordinamento per le Aziende Sanitarie e per le strutture sanitarie private accreditate con il SSR, dichiarando che tale provvedimento rientrava nella tipologia di atti previsti dall'art. 12, co 6, lett. b) della L.R. 3/1998 e ss.mm.ii.

Il Protocollo con successivi provvedimenti aziendali applicativi è stato attuato senza soluzione di continuità nelle quattro Aziende territoriali e nelle due Aziende ospedaliere regionali. La L.R. 12 novembre 2012, n. 18, recante "Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale", confluita nel "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", approvato con L.R. 9 aprile 2015, n. 11, ha determinato la rimodulazione degli ambiti territoriali della Aziende Usl - accompagnata da una revisione degli assetti organizzativi - e alla ridefinizione della mission delle Aziende Ospedaliere, con trasformazione in Aziende Ospedaliere-Universitarie.

Pertanto la Conferenza Episcopale Umbra con nota del 31 agosto 2017, acquisita, in pari data al n. 0181495 del protocollo dell'Ente, trasmetteva alla Presidenza della Giunta regionale richiesta di revisione del Protocollo d'intesa alla luce delle predette modifiche.

Pertanto si procede ad una sostanziale conferma dei contenuti del Protocollo, apportando le variazioni necessarie in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto istituzionale del SSR e nei riferimenti normativi vigenti

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 7.9.17, n. 214 - Approvazione del nuovo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa di Riposo Giovanelli" di Tesero. (BUR n. 37 del 12.9-17)

Note

Viene approvato il nuovo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona "Casa di Riposo Giovanelli" di Tesero nel testo approvato con deliberazione dell'Asps n. 11 di data 28 aprile 2017 composto di complessivi n. 23 articoli allegato alla presente deliberazione.

2) di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche

STATUTO

Della Casa di Riposo "Giovanelli" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Il Nobile Uomo Gian Giacomo Giovanelli, nato a Tesero nel 1665 e che aveva svolto le mansioni di «fiscale imperiale per l'Italia» al servizio della «Sacra Cesarea Cattolica Maestà», dettava - a Cavalese - il 27 agosto 1729 le proprie disposizioni testamentarie.

Nel lungo documento il Giovanelli ad un certo punto, dopo aver costituito suoi eredi tutti i poveri della Valle di Fiemme, disponeva che la propria casa di Tesero venisse trasformata in «Xenodochium», vale a dire in un ospizio per vecchi ammalati «soggetti ecclesiasticamente alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Cavalese, anche se civilmente appartengono ad altra circoscrizione».

Il Patrimonio originario destinato per il funzionamento dell'«Opera Pia» (O.P.), costituito da fabbricati, campagna, capitali e mobili, fu valutato in fiorini tirolesi 82.450. Gian Giacomo Giovanelli morì a Cavalese l'anno seguente (gennaio 1730) e già nel giugno del 1731 cominciò a funzionare, in applicazione delle disposizioni testamentarie sopra ricordate, l'Istituzione che nel tempo si trova citata come «Ospitale Giovanelli», «Beneficio Giovanelli», «Infermeria Mista Giovanelli», «Ospedale Pubblico Giovanelli», «Ospedale Ricovero Giovanelli», «O.P. Infermeria Giovanelli».

L'istituzione di Tesero funzionò come ospedale di Fiemme fino all'aprile del 1955; con il mese di maggio di quell'anno difatti l'ospedale completò il suo trasferimento a Cavalese nel nuovo edificio costruito appositamente dalla Comunità Generale di Fiemme.

Nell'ospedale di Tesero vi fu sempre un reparto destinato alle persone anziane inabili ed indigenti (Ricovero); dalla metà del 1955 però tutto il complesso del «Giovanelli» divenne casa di riposo per anziani con la denominazione di «Ricovero Giovanelli».

Nel complesso degli edifici di proprietà dell'Istituzione, vi è una cappella, aperta anche al pubblico esterno, di pregevole fattura, la cui costruzione fu iniziata già nel 1732; esiste anche un alloggio destinato ad abitazione del sacerdote che cura il servizio religioso nella Casa di Riposo.

La fondazione della «Cappellania dell'Ospedale» risale al legato Varesco Silvestro di Tesero, che nel 1767 legò (appunto per tale scopo) all'O.P. Ospedale Giovanelli ventidue fondi rustici del valore di fiorini 5.051,50.

Il diritto di investitura di tale Cappellania è riservato all'Ordine Diocesano di Trento. Giuridicamente la Casa di Riposo «Giovanelli» di Tesero è stata una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n.6972. Con Legge Regionale 21 settembre 2005, n.7, si è provveduto al «riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza» e con i successivi regolamenti recanti le norme per la classificazione e trasformazione delle I.P.A.B., sono stati riconosciuti ed evidenziati i requisiti necessari ed indispensabili che hanno reso obbligatorio per la Casa di Riposo «Giovanelli» di Tesero la propria trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Art. 1

(denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della Legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona «Casa di Riposo Giovanelli», ente pubblico non economico, senza finalità di lucro.

La Casa di Riposo «Giovanelli», di seguito indicata anche quale Azienda, ha sede a Tesero (TN), in via Giovanelli n.12. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

Art. 2

(scopi)

La Casa di Riposo «Giovanelli» non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Nel rispetto delle tavole di fondazione ed in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di servizi sociali e sanitari, l'Azienda persegue i seguenti scopi:

– ospitare ed assistere persone anziane di ambo i sessi, che si trovino in condizioni disagiate e che garantiscano comportamenti compatibili con il vivere in comunità;

- erogare servizi integrativi e/o alternativi al ricovero, aperti anche a persone non ospitate e a settori diversi da quello degli anziani, nel limite delle normative vigenti;
- porre in essere attività volte alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 3

(ambito territoriale)

L'ambito territoriale nel quale in via principale è esplicitata l'attività dell'Azienda è costituito dai comuni facenti parte un tempo della giurisdizione ecclesiastica della Pieve di S.Maria di Cavalese:

1. Comune di Anterivo;
2. Comune di Capriana;
3. Comune di Carano;
4. Comune di Castello-Molina di Fiemme;
5. Comune di Cavalese;
6. Comune di Daiano;
7. Comune di Moena;
8. Comune di Panchià;
9. Comune di Predazzo;
10. Comune di Tesero;
11. Comune di Trodena;
12. Comune di Valfloriana;
13. Comune di Varena;
14. Comune di Ziano di Fiemme.

L'attività è estesa in via secondaria a persone residenti in Comuni della Regione Trentino Alto Adige ed in via residuale a persone di altra provenienza.

Art.4

(mezzi patrimoniali)

L'Azienda è proprietaria del complesso di edifici situati in via Giovanelli n. 12 nel Comune Catastale di Tesero con un valore patrimoniale pari ad 9.397.736,25 euro, come risultante dalla valutazione effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 13 aprile 2006. Tali immobili sono destinati in modo diretto all'attività di assistenza e costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda.

L'Azienda risulta inoltre proprietaria di ulteriori beni immobili che, valorizzati secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 13 aprile 2006, hanno un valore patrimoniale complessivo pari ad euro 1.214.585,62. Tali ulteriori beni immobili non sono destinati in modo diretto all'attività assistenziale dell'Ente e costituiscono pertanto patrimonio disponibile dell'Azienda.

Art. 5

(mezzi finanziari)

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- c) rendite patrimoniali;
- d) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;

Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 6

(modello organizzativo dell'Azienda)

All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione, così come previsto dalla vigente normativa.

Sono Organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di Revisione.

Art. 7

(principi di organizzazione e gestione)

L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
3. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
4. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

L'Azienda può costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività complementari o strumentali a quelle istituzionali.

L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di occasionali attività formative aperte a terzi.

Art. 8

(requisiti per la nomina a carica di Consigliere e di Presidente)

Possono essere nominati Consiglieri e Presidente dell'Azienda le persone che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

(composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da sette membri compreso il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è disposta dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Quattro membri sono designati, uno ciascuno, dai seguenti soggetti:

- dalla Parrocchia della Pieve di Santa Maria di Cavalese;
- dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- dalla Parrocchia "S.Eliseo Profeta" di Tesero;
- dal Comune di Tesero.

Altri tre membri sono designati dai sotto elencati Comuni (uno ciascuno) e nel seguente ordine ciclico:

Primo turno Comune di Carano

Comune di Anterivo

Comune di Daiano

Secondo turno Comune di Valfloriana

Comune di Varena

Comune di Panchià

Terzo turno Comune di Capriana

Comune di Cavalese

Comune di Castello-Molina di Fiemme

Quarto turno Comune di Moena

Comune di Trodena

Comune di Ziano di Fiemme

Art. 10

(poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze al Presidente, nei limiti della vigente normativa. Non possono comunque essere delegati:

- i provvedimenti relativi all’alienazione del patrimonio immobiliare;
- l’individuazione e l’assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;

Art. 11

(modalità di nomina del Presidente)

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, con la maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 12

(poteri del Presidente)

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Azienda ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.

Al Presidente spettano altresì tutte le altre competenze previste dalla vigente normativa.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente.

Art. 13

(modalità di nomina del Direttore)

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisiti necessari per l’accesso alla selezione sono:

- diploma di laurea;
- adeguata esperienza professionale nel settore pubblico e/o privato almeno triennale in ruoli direttivi

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

L’incarico di Direttore è conferito a termine e può essere rinnovato.

L’Azienda può stipulare apposita convenzione con altre Aziende per l’affidamento dell’incarico di direzione ad un unico Direttore.

Art. 14

(poteri del Direttore)

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell’azienda, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell’incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l’A.P.S.P.

E’ facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l’affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 15

(durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni.

Ogni Consigliere può ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consigliere decade dall'incarico qualora risulti assente non giustificato per più di tre sedute del Consiglio di Amministrazione o per intervenute cause di incompatibilità.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di un Consigliere, questi è surrogato con deliberazione della Giunta provinciale su indicazione del soggetto che aveva designato il Consigliere cessante. Il nuovo Consigliere dura in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

(norme fondamentali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nell'espletamento del proprio mandato i Consiglieri sono obbligati a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina il conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta lo richiedano necessità di gestione dell'Azienda o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, almeno tre Consiglieri. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta o elettronica e deve essere inviata al recapito indicato dai Consiglieri con congruo anticipo.

Salvo quanto diversamente disposto in norme di legge o nel presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la nomina del Presidente, la nomina del Direttore, le alienazioni del patrimonio immobiliare e le modifiche statutarie devono essere prese con l'intervento e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione contiene tutti i provvedimenti ivi adottati e le eventuali dichiarazioni che i singoli Consiglieri richiedono di aggiungere. Il verbale deve essere approvato entro la fine della prima seduta successiva. In assenza del Direttore il verbale è redatto da persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

(organo di revisione)

I compiti di revisione sono affidati al revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'attività di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione. Al revisore dei conti viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Egli può intervenire alle sedute con funzioni consultive.

L'incarico di Revisore dei conti è conferito per la durata massima di anni 3 e può essere rinnovato nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Valgono per la nomina di Revisore dei conti le incompatibilità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione oltre a quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 18

(tariffe)

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

L'Azienda può prevedere agevolazioni per gli utenti residenti nell'ambito principale di attività al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori. Può altresì prevedere agevolazioni tariffarie a favore di coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 19

(compensi)

Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'organo di amministrazione, escluso il Presidente, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza omnicomprendivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei conti è corrisposta un'indennità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. La misura dei suddetti compensi non può essere superiore a quella stabilita dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda stipula apposita polizza assicurativa per gli Amministratori e per il Direttore contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.

Art. 20

(partecipazione dei rappresentanti degli utenti)

L'Azienda promuove la partecipazione attiva degli utenti attraverso forme di confronto e/o attività consultive, orientate alla raccolta di informazioni utili ai processi decisionali dell'Azienda stessa e destinati al miglioramento dei servizi erogati.

Art. 21

(volontariato)

L'Azienda può avvalersi di persone che a titolo gratuito prestano la propria opera per il raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

L'Azienda individua la persona che coordina l'attività dei volontari al fine di omogeneizzare la loro azione ed integrarla con quella interna nel rispetto dei bisogni degli utenti.

Art. 22

(estinzione)

In caso di estinzione dell'Azienda, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato nel rispetto della vigente normativa e, per quanto compatibili, delle disposizioni testamentarie del fondatore Gian Giacomo Giovanelli.

Art. 23

(rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni normative.

DIPENDENZE

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 902 - In merito all'aumento del consumo di alcool e fumo. (BUR n. 37 del 13.9.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che negli scorsi giorni l'Assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi ha presentato i rapporti denominati "Profilo sanitario regionale" e "Lo stato di salute dei toscani e del servizio sanitario regionale";

Rilevato che, dai suddetti rapporti, emergono importanti segnali di malessere sociale, come, ad esempio, l'aumento del consumo di alcool e della pratica del fumo;

Visto che fumare e bere alcoolici sono comportamenti rischiosi per la salute sia del soggetto attivo che delle persone che gli sono intorno;

Premesso che, in merito al consumo di alcool, emerge che: - un toscano su tre beve fuori pasto; - tra i giovani è stabile il binge-drinking (consumo eccessivo in una unica occasione); - un giovane su due tra 14 e 19 anni consuma alcool in modo smisurato;

Rilevato che, dopo anni di calo, tornano a crescere i fumatori, soprattutto tra le donne;

Visto che nel 2015 i fumatori sono aumentati del 2,4 per cento rispetto al 2014, e sono saliti al 20,5 per cento degli over 14 anni;

Ricordato che il fumo e l'uso eccessivo di alcool sono comportamenti che spesso si collegano al malessere sociale ed alla crisi socio-economica che attraversiamo da anni;

Considerato che l'uso eccessivo di alcool e la pratica del fumo possono diventare preoccupanti dipendenze psico-fisiche e rappresentare un comportamento pericoloso sia per la salute di chi beve e fuma, sia delle persone intorno;

Ricordato che l'abuso di alcool, di sigarette e sigari, emblemi di uno stile di vita malsano e nocivo, è spesso correlato a gravi patologie che, nel peggiore dei casi, possono portare anche ad un esito mortale;

Considerato che il numero di persone che hanno problemi di alcoolismo e fumo è costantemente in crescita, anche nella nostra Regione, e colpisce in ogni fascia di età, compresi i ragazzi giovanissimi e addirittura minorenni;

Visto che la Regione ha tra i suoi principali compiti la salvaguardia della salute dei cittadini ed ancor più della categoria dei minorenni;

Richiamato il Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015, con particolare riferimento: - al punto 2.1.5.4. "La prevenzione delle dipendenze" allorché, in relazione alla popolazione giovanile, contempla, tra l'altro, interventi volti a "promuovere stili di vita sani e consapevoli, attivare percorsi personalizzati di ascolto, supporto, accoglienza ed eventuale presa in carico ed offerta di prestazioni anche specialistiche per i gruppi, le situazioni ed i comportamenti a rischio ..."; - al punto 2.3.6.7 "Le Dipendenze" ove si prevedono interventi sia per dipendenze connesse ad alcol e tabacco, sia per dipendenze derivanti da sostanze illegali e da gioco d'azzardo patologico;

Richiamato, altresì, il Piano regionale per la prevenzione 2014-2018 ed, in particolare, il progetto n. 14 "Interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossiche/alcooldipendenti in condizione e/o a rischio di marginalità sociale";

Considerato che l'Italia è il paese europeo in cui è più bassa l'età di inizio di uso di bevande alcoliche; Preso atto che nei confronti di alcool e fumo sono ancora diffuse inconsapevolezza, ignoranza, disattenzione e scarsa sensibilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

affinché prenda atto tempestivamente della necessità ed urgenza di ampliare l'attenzione e l'allarme sociale intorno al problema dell'abuso di alcool e fumo, aumentando i livelli di informazione dei cittadini in generale, e, in particolare, dei genitori, insegnanti ed educatori, attraverso campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione sui rischi connessi a questi due comportamenti; individui ulteriori modalità e provvedimenti, da attivarsi in tempi brevi, in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali competenti, per incentivare i controlli sul consumo e sulla commercializzazione dell'alcool;

intensifichi il confronto con altri soggetti competenti in ambito sociale e sanitario (enti locali, ASL, medici, terzo settore, mondo della scuola) al fine di dare attuazione agli interventi di cui ai richiamati "PSSIR 2012-2015" e "Piano regionale per la prevenzione 2014-2018" in un'ottica intersettoriale e coordinata al fine di contrastare i fenomeni connessi al consumo di alcol e tabacco con particolare riferimento alla popolazione giovanile;

implementi la promozione a livello territoriale, mediante opportuni strumenti (seminari, corsi, convegni, percorsi educativi), oltreché mediante i moderni strumenti di comunicazione (web e social network), del sano stile di vita e delle buone abitudini direttamente correlate al vivere in salute.

EDILIZIA

TOSCANA

DGR 6.9.17, n. 943 - Contributo al sostegno alla locazione - fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Ripartizione risorse 2017. (BUR n. 37 del 13.9.17)

Note

Viene destinato al fondo per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole per l'anno 2017 l'importo di Euro 980.000,00, disponibili sul capitolo di bilancio 21071 "Misure di sostegno alla locazione finalizzate alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole";

Viene approvato il riparto tra i LODE, delle risorse finalizzate alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità come risulta dalla tabella di ripartizione "Fondo regionale morosità incolpevole" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

ENTI LOCALI

VENETO

L.R. 25.9.17, n. 31 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. (BUR n. 92 del 26.9.17)

TITOLO I

Costituzione, durata e composizione del CAL

Art. 1

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

1. In attuazione dell'articolo 16 dello Statuto del Veneto è istituito il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonché autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti dalla presente legge.
3. La presente legge disciplina la costituzione, la durata, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del CAL.
4. I rapporti tra il Consiglio regionale e il CAL sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 11, dello Statuto.

Art. 2

Composizione e soggetti partecipanti alle sedute.

1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di trenta.
2. Sono componenti di diritto:
 - a) i presidenti delle province del Veneto;
 - b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
 - c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;
 - d) un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
 - e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCHEM);
 - f) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
3. Sono componenti elettivi:
 - a) dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia;
 - b) due presidenti di unioni di comuni;
 - c) un presidente di unione montana.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
5. Il CAL, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in conformità all'articolo 11 e secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui all'articolo 15.
6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare un amministratore dei rispettivi enti o un componente dell'associazione di provenienza a partecipare alle singole sedute del CAL.
7. Alle sedute del CAL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l'assessore regionale competente in materia di enti locali.
8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell'Ufficio di presidenza del CAL di cui all'articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario;
 - b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
 - c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL.
9. L'Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 3

Costituzione e durata in carica.

1. Il CAL è costituito entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi degli eletti pervenuti, e dura in carica per l'intera legislatura.
2. Ai fini di cui al comma 1, le designazioni e i nominativi degli eletti devono pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta dello stesso.
3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione.
4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.
5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL.

Art. 4

Elezione dei componenti del CAL.

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sono eletti su liste plurinominali in base alle preferenze espresse rispettivamente, dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, appositamente convocate dal Presidente del Consiglio regionale che le presiede, anche tramite un suo delegato, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. Ogni sindaco può esprimere tre preferenze, nell'ambito di liste concorrenti di candidati e risultano eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il componente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), è eletto all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni montane, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Con l'atto di convocazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite altresì le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 5

Decadenza dei componenti del CAL.

1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti elettivi.

2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'Ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di presidenza del CAL.

TITOLO II

Funzioni

Art. 6

Funzioni del CAL.

1. Il CAL, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali.

2. Il CAL, nell'esercizio dell'attività consultiva, esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
- c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni;
- d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
- e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
- f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
- h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali.

3. Il CAL, nell'esercizio dell'attività concertativa, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:

- a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;

- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto;
 - c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
 - d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto;
 - e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.
4. In sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono altresì concludere accordi di cui all'articolo 10.
 5. Il CAL, nell'esercizio dell'attività propositiva, ha potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali.
 6. Il CAL può proporre alla Giunta regionale l'impugnativa di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale di cui all'articolo 54, comma 2, lettera c), dello Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
 7. Il CAL può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza.
 8. Il CAL può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di cui all'articolo 62 dello Statuto pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
 9. Il CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto.
 10. Il CAL redige annualmente un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, evidenziando le attività di particolare rilevanza e le eventuali criticità.

Art. 7

Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale.

1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un'analisi del sistema delle autonomie locali in Veneto.

Art. 8

Pareri obbligatori.

1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all'articolo 6, comma 2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il CAL abbia reso il parere, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di parere non favorevole l'organo richiedente può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.
4. I pareri possono essere trasmessi all'organo richiedente con mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.

Art. 9

Intese.

1. Le intese a cui partecipa il CAL ai sensi dell'articolo 6, comma 3, si perfezionano con la sottoscrizione da parte del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento posto

all'ordine del giorno della seduta del CAL. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'intesa non sia raggiunta, la Giunta regionale procede motivando l'atto.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di intesa.

Art. 10

Accordi.

1. La Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, può concludere con gli enti locali, tramite il CAL, accordi volti a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

3. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di accordo.

TITOLO III

Organizzazione e funzionamento

Art. 11

Assemblea.

1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, alla quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 2.

2. Il CAL delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi.

3. La pubblicità delle sedute e le modalità di convocazione e di svolgimento, nonché il quorum richiesto per l'approvazione delle deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento del CAL.

4. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 5, l'assemblea opera in composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.

5. L'assemblea si riunisce in ogni caso, in seduta plenaria, su richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci componenti.

Art. 12

Presidente.

1. Il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell'Assemblea.

2. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l'attività; in particolare, presiede e convoca le sedute dell'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.

3. Il Presidente sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi degli articoli 9 e 10.

Art. 13

Ufficio di presidenza.

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente, è costituito l'Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto da cinque componenti, incluso il Presidente del CAL e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi, svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione

delle deliberazioni del CAL, ne organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del CAL.

3. I componenti dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di presidenza esprime parere sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali.

5. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Art. 14

Pubblicità degli atti.

1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.

Art. 15

Regolamento del CAL.

1. Il Regolamento del CAL è approvato dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento del CAL. Con la stessa maggioranza sono approvate le successive modifiche del Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del CAL, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, nonché l'istituzione di eventuali commissioni interne per l'esame di specifiche questioni.

3. La proposta di Regolamento è trasmessa dall'Ufficio di presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro i dieci giorni successivi, di osservazioni utili a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni del CAL e del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 16

Struttura di supporto.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua la struttura di supporto del CAL ed assicura il personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale ed i mezzi necessari al funzionamento nell'ambito delle risorse trasferite al Consiglio regionale per il suo finanziamento.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali.

1. In sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di cui all'articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi.

2. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, continua ad esercitare le funzioni proprie.

Art. 18

Abrogazioni e disposizioni di rinvio.

1. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL sono abrogati:

- a) gli articoli da 8 a 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”;
- b) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali””.

2. Dalla data di abrogazione di cui al comma 1, ogni richiamo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali contenuto nella legislazione regionale vigente si intende riferito al CAL.

Art. 19

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro 5.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale.

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che

segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione ha previsto, con la modifica dell’articolo 123, che in ogni Regione sia costituito un Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, disciplinato dallo Statuto regionale.

L’esigenza di approntare forme di raccordo e di collaborazione con gli enti locali non è una novità che si è posta per la prima volta all’attenzione del Legislatore del 2001 ma era emersa già da tempo nell’ambito dell’organizzazione dei sistemi di governo regionale, in particolare nel Veneto.

Difatti, mentre il decreto legislativo n. 112/1998 (attuativo della legge n. 59/1997 sul decentramento amministrativo) disponeva affinché le Regioni adottassero “strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze” (con una norma poi ripresa anche dal Testo Unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000), la Regione del Veneto aveva già provveduto ad una prima “istituzionalizzazione” delle forme di consultazione e partecipazione degli enti locali del proprio territorio alle decisioni regionali, mediante la legge regionale n. 20 del 1997 che istituiva la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Oggi, in un contesto socio-economico globalizzato e in continua evoluzione, retto da dinamiche assai complesse che condizionano l’evolversi dello stesso quadro normativo di riferimento, è certamente necessario dedicare una nuova e più critica attenzione alle istanze delle Autonomie locali e funzionali, così come dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta, ed una più pronta considerazione dell’importanza del ruolo da riconoscere loro nei processi formativi ed attuativi delle politiche regionali, attraverso interventi normativi di ampio respiro.

Alle aspettative delle Autonomie locali il legislatore regionale ha voluto rispondere, innanzitutto, con il nuovo Statuto della Regione del Veneto, in vigore dal 18 aprile 2012. Infatti l’articolo 3 riconosce espressamente l’autonomia degli enti locali e statuisce che il fine ultimo dell’esercizio delle competenze regionali, sia di tipo normativo che amministrative e finanziarie, è una loro “estensione in senso federale” e l’articolo 16 disciplina, con una disposizione presente negli ordinamenti di tutte le altre Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale “organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione”, demandandone la compiuta attuazione alla legge regionale.

L'articolo 16 dello Statuto stabilisce i principi fondamentali che devono caratterizzare la disciplina del nuovo organismo, primo fra tutti il criterio della rappresentanza territoriale al quale il legislatore regionale deve attenersi, in particolare, nella determinazione della composizione del CAL. Non solo: l'attenzione rivolta alle specificità e peculiarità del territorio e delle competenze dei soggetti che compongono il sistema veneto delle Autonomie locali ha altresì ispirato la norma statutaria che consente al CAL di operare in "composizione variabile", favorendo, in tal modo, la "snellezza, flessibilità ed efficacia" della sua azione.

La presente proposta di legge è il frutto dell'abbinamento del progetto di legge n. 26, "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali" e del disegno di legge n. 48, "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", in attuazione dell'articolo 16 dello Statuto, le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del CAL, quale organismo di rappresentanza degli enti locali nonché sede di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione Veneto.

La proposta si compone di 23 articoli.

Il Titolo I (articoli 1-5) detta le disposizioni che regolano la Costituzione, durata e composizione del CAL.

L'articolo 1 (Oggetto) prevede, in attuazione dell'articolo 16 dello Statuto, l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL, quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione, avente sede presso il Consiglio regionale (comma 1). La norma riconosce piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale del CAL (comma 2) e ne circoscrive la relativa disciplina (comma 3). Si richiama il principio della riserva a favore del Regolamento del Consiglio regionale della disciplina sui rapporti tra Consiglio regionale e il CAL, enunciato nell'articolo 16, comma 11, dello Statuto (comma 4).

L'articolo 2 (Composizione e soggetti partecipanti alle sedute) detta le disposizioni in materia di composizione del CAL, nel perseguimento della finalità di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti locali e in linea con lo spirito sotteso alle disposizioni statutarie a cui si dà attuazione.

Nel rispetto del numero massimo di componenti, viene prevista un'articolazione di 17 componenti di diritto e 13 componenti elettivi (comma 1). Tra i primi rientrano i Presidenti delle Province del Veneto, i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e di regione (ovvero il vicesindaco qualora il sindaco cumuli la carica di presidente di provincia), il Sindaco della Città metropolitana di Venezia, un rappresentante dell'Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI) e un rappresentante dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti montani delegazione regionale del Veneto (UNCHEM) (comma 2). Tra i componenti elettivi sono invece ricompresi dieci Sindaci di Comuni non capoluogo di Provincia di cui sei appartenenti a Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, due Presidenti di Unioni di comuni e un Presidente di Unione montana, garantendo comunque una rappresentatività di ogni provincia (comma 3).

Al comma 4 si precisa che per l'individuazione della popolazione si deve far riferimento alla popolazione determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica. Un profilo di particolare rilevanza riguarda la previsione secondo cui il CAL opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, con composizione variabile, come successivamente precisato nell'articolo 10 che stabilisce i principi di tale modalità di funzionamento e secondo le modalità indicate nel Regolamento interno del CAL (comma 5).

Sempre nell'ottica di garantire un'adeguata rappresentazione del territorio, viene sancita la partecipazione alle sedute del CAL, senza diritto di voto, di altri soggetti, oltre a quella dei componenti di diritto ed elettivi. La scelta ha portata estesa, perché è prevista la partecipazione non solo dei rappresentanti delle autonomie funzionali previste espressamente dallo Statuto (Università e Camere di commercio del Veneto) o individuate dall'Ufficio di presidenza (comma 8), ma anche di altri soggetti in rappresentanza delle specifiche aree territoriali interessate dai singoli provvedimenti in discussione o che comunque risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti trattati nella seduta (comma 9).

Inoltre, si è ritenuto di consentire la partecipazione regionale alle sedute del CAL, senza diritto di voto, del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato, di un consigliere regionale, del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, nonché dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali (comma 7). La disciplina sulla composizione si completa con la previsione sulla delega e con l'ulteriore previsione che esclude l'indennità di carica e il gettone di presenza per i componenti del CAL (commi 6 e 10).

Con l'articolo 3 (Costituzione e durata in carica) vengono individuate le modalità per la costituzione del CAL.

L'articolo mira a stabilire uno stretto collegamento tra CAL e Consiglio regionale, sia in termini di durata dell'organismo sia sul piano organizzatorio, come stabilisce il successivo articolo 15 secondo cui il CAL si avvale di una struttura di supporto individuata nell'organizzazione del Consiglio. In particolare, oltre a stabilire che il CAL dura in carica per l'intera legislatura, si dispone che la sua costituzione debba avvenire entro il termine di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi degli eletti pervenuti (comma 1). È previsto che a tal fine le designazioni e i nominativi degli eletti debbano pervenire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta dello stesso (comma 2). La procedura di costituzione del CAL si perfeziona con la comunicazione agli interessati, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dell'avvenuta nomina a componente del CAL entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione che dovrà essere tempestivamente inviato al Presidente della Giunta regionale (commi 3 e 4). Un'ulteriore precisazione riguarda l'insediamento del CAL, in relazione al quale si prevede che il Presidente del Consiglio regionale proceda alla convocazione della relativa seduta che viene presieduta dal componente più anziano (comma 5).

Con l'articolo 4 (Elezioni dei componenti del CAL) si detta la disciplina per la scelta dei componenti elettivi del CAL mediante l'individuazione delle modalità di svolgimento delle elezioni.

Per tutte e tre le tipologie di elezione disciplinate (cioè quella dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia, dei Presidenti Unioni di comuni e di un Presidente di Unione montana), si è ritenuto di investire il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, del potere di convocare e di presiedere le Assemblee elettorali, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. In particolare, per l'elezione dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia è previsto il coinvolgimento di due Assemblee dei Sindaci, rispettivamente composte dai Sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti o da Sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti (comma 1).

L'elezione si effettua sulla base di liste plurinomiali ed è previsto che ogni Sindaco possa esprimere tre preferenze, risultando eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età. L'elezione dei due Presidenti di Unioni di comuni si effettua invece all'interno dell'Assemblea dei Presidenti delle Unioni di comuni sulla base di una lista di candidati, le cui candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'Assemblea con possibilità per ogni partecipante al voto di esprimere due preferenze (comma 2). Infine, l'Assemblea dei Presidenti delle Unioni montane individua il Presidente di Unione montana eleggendolo tra i candidati presenti in una unica lista, le cui candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'Assemblea. Come per l'elezione dei Presidenti delle Unioni dei comuni, è prevista la possibilità di esprimere due preferenze (comma 3).

Le elezioni si svolgono secondo le modalità definite nello stesso atto di convocazione ad opera del Presidente del Consiglio regionale (comma 4).

Con l'articolo 5 (Decadenza dei componenti del CAL) si è inteso definire i casi di decadenza dei componenti del CAL, demandando al Regolamento interno del CAL il compito di individuare il termine e le modalità con cui procedere all'integrazione della composizione del CAL. Oltre alla previsione generale che ricollega la decadenza ad ogni ipotesi di cessazione dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza (comma 1), è prevista come ulteriore ipotesi di decadenza l'assenza

ingiustificata per tre sedute consecutive ai lavori dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza, se membro di quest'ultimo (comma 2).

Il Titolo II (articoli 6-9) detta disposizioni in materia di funzioni. Contiene l'elencazione delle tipologie di funzioni del CAL che si completa con l'individuazione delle modalità per l'espressione dei pareri obbligatori e per la stipula di intese ed accordi e la previsione sulla partecipazione dei componenti del CAL alle sedute del Consiglio regionale.

L'articolo 6 (Funzioni del CAL), con una previsione generale conforme al dettato statutario attribuisce al CAL un'attività consultiva, concertativa e propositiva, facendo rinvio ai casi previsti dallo Statuto e dalla presente legge, nonché da altre leggi e regolamenti regionali (comma 1).

Il CAL esercita l'attività consultiva, mediante la formulazione di pareri obbligatori, che rappresenta la più tipica attività di questo organismo, che la Costituzione e lo Statuto configura quale organo di consultazione. La competenza si riferisce ad un elenco di ipotesi specificamente individuate e, in virtù del rinvio contenuto nella norma di chiusura, viene estesa ad "ogni altro caso in cui le leggi e i regolamenti prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali" (comma 2, lettera h)).

L'ambito di riferimento riguarda l'assetto statutario (progetti di modifica dello Statuto), il sistema degli enti locali (progetti e disegni di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali; progetti e disegni di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni ovvero la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali), nonché l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali (atti di sostituzione adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti), la programmazione regionale (documento di programmazione economica e finanziaria; disegni di legge di bilancio e programma regionale di sviluppo).

La seconda tipologia di attività, e cioè quella concertativa, viene disciplinata con riguardo alle intese (comma 3) e gli accordi che la Regione e gli enti locali possono stipulare per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (comma 4). L'impostazione sottesa a questa previsione è quella di favorire il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle politiche regionali che interessano gli enti locali, con particolare riferimento alla definizione condivisa dei contenuti di queste politiche, che si persegue prevedendo lo strumento dell'intesa tra Regione ed enti locali, da concludersi in sede di CAL.

Viene riconosciuta al CAL una competenza generale ad esprimere intese in ogni caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali (lettera e)).

Ci si riferisce in particolare ai progetti e ai disegni di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali di cui all'articolo 11, comma 7, dello Statuto ovvero il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, come pure ai provvedimenti della Provincia di Belluno di conferimento di funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, richiamandosi altresì gli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto (comma 3).

Con riguardo infine all'attività propositiva del CAL, che si esprime anzitutto nel potere di iniziativa legislativa e regolamentare secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto, si è ritenuto di ricollegare la stessa ad ogni questione di interesse per gli enti locali (comma 5).

Il CAL svolge altresì un ruolo di impulso nei confronti della Giunta regionale per la proposizione di ricorsi innanzi alla Corte costituzionale avverso atti dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali (comma 6) e pure nei confronti del Consiglio regionale, per eventuali proposte od osservazioni su leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza (comma 7).

I successivi commi richiamano gli altri compiti del CAL che, oltre ad avere la facoltà di richiedere pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali alla Commissione di garanzia statutaria (comma 8), collabora con il Consiglio, la Giunta regionale e gli enti locali, per la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema dei livelli di governo territoriali del Veneto (comma 9).

Inoltre, il CAL redige annualmente il Rapporto sull'attività svolta da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta, con possibilità di evidenziare le attività di particolare rilevanza e le eventuali criticità (comma 10).

L'articolo 8 (Pareri obbligatori) individua negli organi della Regione i soggetti legittimati a richiedere al CAL i pareri obbligatori e, nell'ottica di garantire snellezza al funzionamento del CAL, si precisa che la trasmissione dei pareri possa avvenire con mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento interno dello stesso organismo (commi 1 e 4).

In conformità alle previsioni statutarie di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, dello Statuto è previsto che, se il parere non viene reso entro il termine stabilito di trenta giorni, l'organo richiedente possa procedere indipendentemente dall'espressione del parere ovvero, in caso di parere non favorevole, indicando espressamente le motivazioni per cui si ritiene di discostarsi dal parere del CAL (commi 2 e 3). Una modalità procedurale analoga è individuata dall'articolo 9 (Intese), in linea con quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, dello Statuto prevedendosi che l'intesa sia sottoscritta da parte del Presidente del Cal e del Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dall'avvio del relativo procedimento posto all'ordine del giorno della seduta del CAL (comma 1).

Per assicurare che l'intesa rappresenti effettivamente il risultato dell'incontro delle volontà degli enti locali e della Regione è stato opportunamente previsto che preliminarmente la Giunta regionale acquisisca sullo schema di intesa il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, quale organo di consulenza della Giunta regionale (comma 2). Segue poi la formale sottoscrizione dell'intesa in sede di CAL ad opera del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato in rappresentanza rispettivamente del CAL e della Regione (comma 1).

Segue l'articolo 10 (Accordi) dedicato agli accordi che la Giunta regionale può concludere nell'interesse degli enti locali, finalizzati a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e a svolgere attività di interesse comune (comma 1).

Le modalità procedurali sono analoghe a quelle previste per le intese (sottoscrizione dell'accordo in sede di CAL da parte del Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, previa acquisizione sullo schema di accordo del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali) (commi 2 e 3).

Il Titolo III (articoli 11-16) detta disposizioni in materia di Organizzazione e funzionamento.

In particolare l'articolo 11 (Assemblea) contiene un richiamo all'Assemblea come il luogo di deliberazione del CAL, a cui partecipano i componenti di diritto ed elettivi e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 (comma 1).

Si è ritenuto di stabilire il quorum strutturale per le sedute del CAL nella presenza della maggioranza assoluta dei componenti (comma 2), prevedendo la possibilità di riunioni in seduta plenaria su richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci componenti dello stesso (comma 5). Viene inoltre sancito il principio della pubblicità delle sedute, mentre per la disciplina dei restanti profili procedurali si prevede un rinvio al Regolamento (comma 3).

In riferimento ai principi che regolano il funzionamento del CAL in composizione variabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del DDL, il comma 4 prevede che l'Assemblea operi in composizione variabile, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentazione, sia delle competenze sia delle aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione, rinviando al Regolamento interno l'individuazione delle relative modalità di funzionamento.

L'organizzazione del CAL si articola, oltre che nell'Assemblea, nella figura del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.

In particolare, l'articolo 12 (Presidente) riconosce all'Assemblea del CAL il compito di eleggere a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi, nella seduta di insediamento, il Presidente e il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento (comma 1). Il Presidente è chiamato a svolgere un ruolo centrale nel funzionamento del CAL. I suoi compiti riguardano non solo l'organizzazione e il coordinamento dell'attività del CAL, la direzione e la convocazione delle sedute

dell'Assemblea, ma anche la cura dei rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno (comma 2). Sua è pure la competenza a sottoscrivere le intese e gli accordi ai sensi degli articoli 8 e 9 (comma 3). Il Presidente nell'organizzazione dei lavori e nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza che viene costituito ai sensi dell'articolo 13 (Ufficio di Presidenza), nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente (comma 1). L'Ufficio di Presidenza, composto da dieci componenti incluso il Presidente, svolge l'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione delle deliberazioni del CAL, organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento (comma 2).

Importante è poi la previsione secondo cui gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet della Regione, sancita nell'articolo 14 (Pubblicità degli atti) con l'intento di rendere maggiormente conoscibili gli atti.

L'articolo 15 (Regolamento del CAL) è dedicato al Regolamento del CAL, di cui si prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento del CAL, precisando che con la stessa maggioranza sono approvate le successive modifiche del Regolamento (comma 1).

Il comma 2 individua come oggetto della disciplina regolamentare le modalità di funzionamento e di organizzazione del CAL, con un richiamo espresso all'utilizzo degli strumenti telematici, nonché all'istituzione di eventuali commissioni interne per l'esame di specifiche questioni. A titolo collaborativo, per meglio garantire l'esercizio coordinato delle funzioni del CAL e del Consiglio regionale, si prevede l'invio della proposta di Regolamento, a cura dell'Ufficio di Presidenza del CAL, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale che, entro i dieci giorni successivi, possono formulare eventuali osservazioni (comma 3).

Il Titolo III si conclude con l'articolo 15 (Struttura di supporto) che assegna al Consiglio regionale il compito di assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni del CAL, anche mediante l'individuazione della struttura operativa di supporto del CAL.

Segue il Titolo IV (articoli 17-24) che, in conseguenza della prevista istituzione del CAL, introduce alcune modifiche alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", con la quale la Regione ha istituito la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, quale forma istituzionalizzata di raccordo e di concertazione tra Regione ed enti locali.

Si è ritenuto opportuno mantenere la Conferenza di cui alla legge n. 20/1997, sia pure ridisegnandone la composizione e ridimensionando il relativo ambito di operatività, affinché la Giunta regionale possa continuare ad avvalersi del supporto di questo fondamentale organismo consultivo, nella predisposizione dell'attività istruttoria finalizzata all'approvazione degli atti amministrativi di propria competenza, di interesse per gli enti locali.

In conseguenza della scelta di mantenere, contestualmente all'istituzione del CAL, la Conferenza come struttura di supporto per la Giunta regionale, al fine di garantire un ruolo autonomo ai due organismi si è proceduto pertanto a ridisciplinare la Conferenza sotto il profilo della composizione (articolo 19) e ridisegnare l'assetto delle relative funzioni (articolo 20).

Coerentemente con questa impostazione, l'articolo 17 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20), in sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, definisce la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale sede di raccordo tra la Giunta regionale e gli enti locali per lo svolgimento di funzioni consultive e propositive (comma 1), precisando che tale organismo ha sede presso la Giunta regionale e si avvale di una struttura operativa di supporto individuata dalla Giunta (comma 2).

L'articolo 18 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20) che sostituisce l'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, relativo alla composizione della Conferenza, non prevede più la partecipazione dei due consiglieri regionali.

La rappresentanza regionale è assicurata dalla disposizione che prevede la partecipazione del Presidente della Giunta regionale, dell'assessore competente in materia di enti locali, nonché degli assessori regionali di volta in volta competenti sulle questioni poste all'ordine del giorno (comma 1, lettere a), b) e c)).

In ordine poi ai rappresentanti designati dall'ANCI, si è ritenuto di eliminare il riferimento al parametro demografico e di prevedere che essi vengano scelti tra gli amministratori dei comuni e i rappresentanti delle Unioni di comuni (comma 1, lettera g)).

Analogamente a quanto previsto per la partecipazione al CAL, è previsto che alla Conferenza possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta (comma 2).

Al Regolamento della Conferenza viene demandata la disciplina delle modalità per il proprio funzionamento, anche mediante la costituzione di specifici tavoli tecnici (comma 3). Ai componenti della Conferenza non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate (comma 4).

L'articolo 19 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20) innova il quadro delle funzioni assegnate alla Conferenza, specificando che essa è chiamata ad operare come organo di consultazione della Giunta regionale nei casi previsti dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali (comma 1).

L'attività consultiva della Conferenza si esplica nell'espressione di pareri da rendere alla Giunta regionale sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della stessa che hanno rilevanza per gli enti locali e sulle intese e gli accordi da concludersi in sede di Consiglio delle autonomie locali (comma 2). Si è ritenuto di stabilire il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri, trascorso il quale la Giunta regionale procede indipendentemente dall'espressione del parere (comma 3).

Il quadro delle competenze riconosciute alla Conferenza viene arricchito con ulteriori previsioni. Di rilievo è la previsione che riconosce alla Conferenza un ruolo di impulso per l'attività regionale prevedendo la facoltà di formulare alla Giunta regionale proposte di intervento sulla normativa regionale e sugli atti amministrativi di competenza della stessa, di interesse per gli enti locali (comma 4).

Il ruolo di supporto per l'attività della Giunta regionale si esplica nell'attività di informazione e di ricerca nelle materie di interesse per gli enti locali (comma 5) e nella redazione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche regionali che incidono sul sistema degli enti locali, con possibilità di evidenziare le criticità e formulare proposte per un migliore esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione e degli enti locali (comma 6).

Infine, il Titolo V detta Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, anzitutto all'articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali), detta modalità per la costituzione del CAL che, in sede di prima attuazione, va costituito entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge (comma 1).

Sempre ai fini della prima attuazione della legge, è previsto l'adeguamento della composizione della Conferenza istituita con la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 entro sessanta giorni successivi alla costituzione del CAL nonché l'adeguamento del Regolamento della Conferenza nei sessanta giorni successivi (comma 2).

Si è ritenuto di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali nelle more della costituzione del CAL: a tale scopo, è previsto che la Conferenza, come disciplinata dalla legge regionale n. 20/1997, continua ad esercitare le funzioni proprie nonché le funzioni assegnate al CAL dallo Statuto (comma 3). Inoltre, si prevede che le modifiche apportate dalla legge istitutiva del CAL alla legge regionale n. 20/1997 per quanto riguarda le funzioni della Conferenza, hanno effetto a decorrere dall'effettiva operatività del CAL (comma 4).

L'articolo 21 (Abrogazioni) prevede l'abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 20 che al primo comma attribuisce alla Conferenza la funzione di elaborare proposte di riordino

delle funzioni a seguito dei conferimenti operati in attuazione della legge n. 59/97 e al secondo comma prevede la presenza di una segreteria deputata a svolgere funzioni di assistenza per la Conferenza.

L'abrogazione si giustifica in ragione del fatto che la previsione di cui al primo comma ha esaurito la propria portata precettiva, mentre quella di cui al secondo comma deve intendersi superata in forza della nuova disposizione di cui all'articolo 17 della presente legge di modifica dell'articolo 9 della legge n. 20/1997 che al comma 2 demanda alla Giunta regionale l'individuazione della struttura operativa di supporto della Conferenza.

L'articolo 22 (Norma finanziaria) mira ad assicurare copertura finanziaria ai costi di funzionamento del CAL, mediante l'iscrizione dei relativi oneri finanziari su un apposito capitolo del bilancio regionale. In particolare si prevede che agli oneri di natura corrente, derivanti dall'applicazione della legge e quantificati in euro 74.680,31 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte per euro 74.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0001 - "Consiglio regionale" e per euro 680,31 con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017.

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) è l'organismo esplicitamente previsto nel rinnovato articolo 123 della Costituzione, in base al quale ogni Regione disciplina, attraverso il proprio Statuto, il CAL "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

In realtà, una particolare attenzione verso le autonomie locali la troviamo già nelle prime disposizioni della nostra carta costituzionale che, con l'articolo 5, introduce il principio generale secondo cui "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". Pertanto, se da un lato la Repubblica italiana non può che essere considerata nella sua "unità", dall'altro è ugualmente forte il riconoscimento delle autonomie come espressione delle rappresentanze territoriali.

Questo riconoscimento viene ancora più marcato dalle recenti riforme costituzionali, che hanno elevato i concetti di autonomia e decentramento al ruolo di criteri ispiratori degli Statuti regionali, cui spetta il compito di prevedere e disciplinare apposite sedi di confronto istituzionale tra la Regione e le sue espressioni locali.

Non solo autonomia regionale rispetto ai poteri decisionali dello Stato centrale, quindi, ma anche correlazione stabile tra l'autonomia dell'ente Regione e quella degli enti locali che insistono sul suo territorio, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

In verità, anticipando anche i dettami del decreto legislativo 112/1998, la Regione del Veneto, con la legge regionale 20/1997, aveva istituito la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attribuendo così una veste istituzionale alle forme di cooperazione strutturale e funzionale finalizzate alla collaborazione ed all'azione coordinata tra Regione ed enti locali. Più recentemente, tenendo conto dell'ulteriore evoluzione normativa e delle diffuse esigenze di rinnovamento dell'assetto istituzionale, il nuovo Statuto della Regione del Veneto, vigente dal 18 aprile 2012, all'articolo 3, comma 2, sostiene che "La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni."; poi al comma 3 afferma che "La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.". A seguire, in modo più completo e dettagliato, all'articolo 16 detta gli indirizzi relativi alle finalità, alle funzioni, alla composizione ed al funzionamento del CAL, rinviandone l'attuazione dei contenuti ad una specifica legge regionale.

Considerato che purtroppo la nostra regione arriva buona ultima all'istituzione del CAL, a 5 anni dall'approvazione del nuovo Statuto, abbiamo tutti l'urgenza e il dovere di recuperare il tempo perduto. È questa, quindi, l'occasione per declinare operativamente gli indirizzi dello Statuto del Veneto in merito al CAL, orientando l'attività istituzionale della Regione, intesa sia come Consiglio sia come Giunta, all'insegna della più ampia partecipazione ed integrazione, così da rendere possibile l'intervento diretto delle autonomie locali nei processi decisionali regionali, anche con il supporto di

altri soggetti istituzionali attraverso la “composizione variabile”, nel rispetto degli importanti criteri di “rappresentanza territoriale”.

Questo ruolo delle autonomie locali, inoltre, assume particolare rilievo nel contesto attuale dove il dibattito in merito al Referendum per l’Autonomia del Veneto ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione è giunto alla fase decisiva, con la consultazione prevista per il 22 ottobre 2017.

Entrando quindi nel dettaglio dei contenuti del progetto di legge oggi in discussione che ha visto unificati i progetti di legge n. 26, d’iniziativa dei Consiglieri di Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Veneto Civico, e n. 48 d’iniziativa della Giunta regionale, se in moltissimi aspetti è stata trovata una sintesi convergente, emerge però in maniera evidente una differenza sostanziale rispetto a quella che dovrà essere l’azione del futuro Consiglio delle Autonomie locali. Infatti, mentre nella prima proposta viene riconosciuto al nuovo organismo un ruolo di unico interlocutore sia con il Consiglio regionale sia con la Giunta regionale, nella proposta della Giunta e nel testo odierno ritorna in campo e viene mantenuta nei suoi poteri anche la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. Voglio qui ricordare all’assessore di riferimento Forcolin, che nella precedente legislatura sulla prima impostazione si erano espressi a favore i rappresentanti degli Enti locali, ritenendola più adeguata ed innovativa.

Come ho già detto in sede di Prima Commissione, ribadisco che stride in modo evidente questo fatto: proprio nel momento in cui si deve marciare spediti verso uno snellimento degli organi e degli apparati, si vorrebbe da parte della Giunta mantenere ancora in vita un organismo che, oggettivamente, non sarebbe altro che un doppione del CAL, con inevitabile ed inspiegabile appesantimento delle procedure amministrative e legislative, sia in termini di inutile allungamento della tempistica, sia di duplicazione dell’apparato burocratico.

Oltre a questa contraddizione, voglio sottolineare un altro aspetto sostanziale che come legislatori non dobbiamo trascurare: emerge evidente il contrasto tra il Titolo IV di questa proposta di legge che “resuscita” la Conferenza Permanente e l’articolo 16 dello Statuto del Veneto, dove si parla chiaramente ed esclusivamente dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali come scelta di un unico soggetto istituzionale che interagisce e interloquisce indifferentemente con la Giunta e con il Consiglio.

A ulteriore dimostrazione e supporto del fatto che la scelta della Giunta regionale e della maggioranza sarebbe, qualora approvata, assolutamente anacronistica, voglio ricordare che, come riporta anche il dossier predisposto per l’esame dei progetti di legge in commissione, solamente la Regione Piemonte ha confermato la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali mentre Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Umbria hanno provveduto nelle loro leggi ad abrogarla tout-court!

Riteniamo quindi che la proposta arrivata alla discussione dell’Aula vada ragionevolmente modificata, in quanto conferma un quadro che contrasta con una visione nuova e moderna basata su una reale snellezza, flessibilità ed efficacia dell’azione del Consiglio delle Autonomie locali, del Consiglio regionale e della Giunta, in modo da rispondere completamente e coerentemente alle linee indicate dalla Costituzione e dallo Statuto regionale.

In conclusione, confidando che siano stati compresi gli elementi critici sopra descritti e che le relative proposte di modifica, normativamente coerenti e di puro buon senso, possano essere condivise da questa aula, abbiamo presentato una serie di emendamenti che riteniamo migliorativi e di valorizzazione della legge in discussione, per giungere insieme ad una rapida approvazione.

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 11.9.17 - n. X/7064 Fondo per le politiche della famiglia - utilizzo delle risorse per il sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità’- modifica e integrazione alla d.g.r. n. 6715 del 14 giugno 2017. (BUR n. 37 del 13.9.17)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

L.R. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

L.R. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone.

L'AZIONE DELLA REGIONE PER LA FAMIGLIA:GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Deliberazione del Consiglio regionale n.X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che:

- valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare
- prevede il sostegno della capacità dei territori, all'interno di un'azione integrata tra i diversi livelli istituzionali e le rappresentanze delle Comunità in un contesto di efficace collaborazione con gli Enti Locali;
- prevede il riordino del welfare regionale in una logica evolutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando per quando attiene i processi di inclusione sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e l'organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo del riorientamento e dell'integrazione delle risorse

DGR n. 5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;

DGR n. 5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza»;

DGR n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia»;

DGR 6711/2017 con cui è stata confermata la misura regionale «Bonus Famiglia» per l'anno 2017 al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vulnerabilità, un supporto durante i primi mesi di gestazione e nei primi mesi di cura del nascituro e in caso di adozione, avvalendosi delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende sociosanitarie territoriali, attraverso un'azione di stretta integrazione anche con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita, Consulitori accreditati e a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

DGR . 6715/2017 con cui sono state destinate a favore dei 98 Ambiti territoriali le risorse del «Fondo delle politiche della famiglia» per l'anno 2016 in modo da sostenere le azioni volte a:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consulenti per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

IL FONDO PER LA LOMBARDIA

Lo schema di decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2017, approvato a seguito dell'Intesa in Conferenza Unificata – Atti rep.

n. 69/CU 22 giugno 2017, il cui iter di promulgazione definitiva si sta perfezionando, definisce il riparto del Fondo per le politiche della famiglia - anno 2017 mediante uno stanziamento di € 2.780.032,00 per le attività di competenza regionale, di cui € 393.374,53 a Regione Lombardia.

Il citato schema di decreto dispone all'art. 2 l'impegno per le Regioni di cofinanziare i progetti/attività per un importo pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato.

LA MODIFICA

Viene modificata e integrata la d.g.r. n. 6715 del 14 giugno 2017 a favore dei 98 Ambiti territoriali dei comuni:

- rettificando l'importo dell'assegnazione del «Fondo per le politiche della famiglia – anno 2016» in € 1.061.250,00 e del relativo cofinanziamento regionale in € 212.250,00, per un totale complessivo di € 1.273.500,00;
- destinando le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia - anno 2017», pari a € 393.374,53 e il relativo cofinanziamento regionale pari a € 78.674,91, per un totale complessivo di € 472.049,44 a favore dei 98 Ambiti territoriali.

LE AZIONI PREVISTE

Vengono sostenute, come definito dalla d.g.r. n. 6715/2017, con le risorse di cui al punto precedente, le azioni volte a:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

LE RISORSE

Le risorse complessive sono ripartite per il 60% in parti uguali e per il 40% in proporzione alla popolazione residente nei 98 Ambiti in base all'ultimo dato ISTAT disponibile

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1628 - Mozione concernente il riconoscimento delle reti di famiglie sostenute da una équipe multidisciplinare. (BUR n. 38 del 22.9.17)

Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

– i servizi sociali nello svolgimento dei propri compiti ed attività per la tutela dei minori si avvalgono, tra gli altri, delle associazioni familiari ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 184/1983 come modificata dalla legge 149/2001;

– la legge 184/1983 assegna la titolarità dell'affidamento familiare al servizio sociale pubblico che, nel suo operato, è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità;

– nelle «Linee d'indirizzo nazionale per l'affidamento familiare» redatte a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al paragrafo 116, raccomanda di «chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini»;

– anche per effetto della crisi economica e per i cambiamenti degli stili di vita specie nei grandi centri urbani, persiste tuttora una scarsa disponibilità di famiglie aperte all'accoglienza e/o, in ogni caso, il numero delle stesse non è in grado di soddisfare le richieste di collocamento di minori in situazioni di precarietà;

dato atto che

– tra le esperienze nate sul territorio regionale che nel tempo si sono consolidate dimostrando la capacità di fornire risposte di qualità nell'ambito della tutela dei minori allontanati dalla famiglia d'origine, vi sono sia progettualità sperimentali - realizzate da soggetti del terzo settore - che hanno

visto il coinvolgimento attivo e diretto di famiglie, sia significative esperienze di reti di famiglie, così come valorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2016 n. 4821 (Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia) che hanno garantito alle famiglie affidatarie un sostegno attraverso un'equipe multidisciplinare;

– la riconosciuta utilità ed efficacia delle «reti di famiglie sostenute da un'equipe multidisciplinare» è rinvenibile nel rapporto tra persone, tra famiglie solidaristicamente coinvolte .

Questa caratteristica consente, tra l'altro, anche ad altre famiglie di avvicinarsi al percorso dell'affido e di generare empowerment e formazione permanente per le famiglie .

Ciò, negli anni, ha avuto, tra l'altro, una ricaduta positiva anche nelle collaborazioni suggellate da accordi formali tra l'ente pubblico e le associazioni;

– in questi anni, le reti di famiglie sostenute da un'equipe multidisciplinare hanno di fatto permesso di ampliare la capacità di risposta delle famiglie all'accoglienza di minori in affido garantendo la tenuta nel tempo e la qualità degli interventi e che ciò è accaduto perché l'associazione familiare ha rappresentato il mezzo, scelto liberamente dalle stesse famiglie , per collaborare con il servizio pubblico alla costruzione del bene comune;

ritenuto che

– occorre valorizzare la ricchezza storica ed esperienziale delle realtà esistenti in tema di affido, con particolare riferimento all'esperienza delle «reti di famiglie sostenute da un'equipe multidisciplinare»;

- dopo una lunga sperimentazione, occorre riconoscere le «reti di famiglie» sostenute da un'equipe multidisciplinare quale nuova d'offerta nell'ambito dei servizi di accoglienza per i minori avendo le stesse dimostrato, sia qualitativamente e quantitativamente, la loro capacità di rispondere al bisogno aumentando il numero di minori collocati in famiglia e realizzando al contempo il fine della piena tutela del minore attraverso la riduzione della spesa pubblica; valutato che il sostegno alla famiglia affidataria richiede la costruzione di «luoghi» che costituiscono il contesto in cui nascono scambi di esperienza, opportunità, paragoni in grado di eliminare l'isolamento e l'autoreferenzialità della famiglia e che le relazioni rappresentano il valore aggiunto per vivere l'esperienza dell'affido, non come famiglie isolate, ma dentro una rete di famiglie sostenute da un'equipe multidisciplinare; sottolineato che l'impatto economico derivante dall'accoglienza di minori all'interno di una «rete di famiglie sostenute da un'equipe multidisciplinare consente di generare significative riduzioni di costi a vantaggio della qualità dei supporti offerti al minore e alla famiglia affidataria;

impegna la Giunta regionale

– a riconoscere, nell'ambito dell'affido dei minori le reti di famiglie sostenute da una équipe multidisciplinare;

– ad avviare un percorso di approfondimento propedeutico a una opportuna forma di riconoscimento delle reti familiari a partire dalla ricognizione dei soggetti esistenti che collaborano sinergicamente con i servizi territoriali per la buona riuscita dei percorsi di affidamento dei minori;

– a prevedere ad esito di tale percorso idonee modalità di sostegno delle reti di famiglia sostenute da una équipe multidisciplinare .” .

PUGLIA - n. 107 del 15-9-2017 50659

DGR 5.9.17, n. 1415 - Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit” ai sensi dell'intesa conseguita in data 3 agosto 2016. Approvazione schema di Accordo di collaborazione.(BUR n. 107 del 15.9.17)

Note

PREMESSA

Nella seduta del 3 agosto 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della

certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro.

Nell'accordo si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit" attraverso la stipula di appositi accordi di collaborazione tra le singole Regioni con il Dipartimento e con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito Agenzia per la famiglia).

Tali accordi di collaborazione definiscono i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello standard Family Audit nel territorio regionale di riferimento.

In data 5/08/2016, le Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome trasmette l'Atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 3 agosto 2016.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

Con nota prot. 6605 del 17/10/2016, Regione Puglia dichiara l'interesse a far parte della sperimentazione e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 dell'Intesa 3/8/2016, chiede al Dipartimento l'avvio delle preliminari attività di verifica volte alla definizione e sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione con cui definire i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione del "Family Audit" nel territorio regionale.

LA CABINA DI REGIA

Con decreto di data 21 ottobre 2016 del Capo Dipartimento è stata costituita la Cabina di regia con funzioni di promozione, impulso, coordinamento e monitoraggio del processo di diffusione dello standard Family Audit nel quadro di quanto disciplinato dal sopra citato Accordo.

Nella seduta del 9 novembre 2016 la Cabina di Regia ha approvato lo schema-tipo di accordo di collaborazione che deve essere sottoscritto tra il Dipartimento, l'Agenzia per la famiglia e le Regioni interessate alla diffusione nel proprio territorio regionale dello standard Family Audit.

LA SOCIETÀ TRENINO SCHOOL OF MANAGEMENT

Nella medesima seduta, l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento propone di avvalersi della Società Trentino School of Management Srl per attivare il processo di diffusione dello standard Family Audit a livello regionale, evidenziando che tale Società già collabora con l'Agenzia per la famiglia nella realizzazione della sperimentazione nazionale dello standard sul territorio nazionale, prima e seconda fase, avviata già dal 2010 in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LO SVILUPPO SUCCESSIVO

In data 20/12/2016 Regione Puglia prende parte al secondo incontro della Cabina di Regia nel quale vengono definiti i dettagli del futuro accordo fra Dipartimento, Regione Puglia e Agenzia per la Famiglia della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, Regione Puglia è interessata a realizzare sul proprio territorio 2 attività che vanno in continuità con gli interventi in corso sul territorio:

- la formazione specialistica da indirizzare a un pubblico di destinatari già con esperienza sulle tematiche del welfare aziendale e della conciliazione vita-lavoro interessati ad approfondire la metodologia della valutazione family audit;
- Sostenere 30 imprese da individuare con avviso pubblico di manifestazione di interesse durante il processo di acquisizione dello standard family audit.

LE RISORSE

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sulla base degli interventi individuati, stabilisce il fabbisogno finanziario e quantifica in €. 190.000,00 l'importo massimo da dedicare all'implementazione dell'Accordo oltre €10.000 per attività di promozione, sensibilizzazione, divulgazione degli interventi dedicati alle politiche familiari.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia — Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit”, Allegato 1 e il progetto sintetico, Allegato 2, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Viene nominata la Dottoressa Tiziana Corti referente delle attività e dei rapporti con i soggetti dell'Accordo.

Bur n. 91 del 22 settembre 2017

VENETO

DGR 18.9.17, n. 1488 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. anno 2017. (BUR n. 91 del 22.9.17)

Note

Con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2016, destinando alla Regione del Veneto la somma di € 20.556.462,07.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a realizzare il macro livello n. 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", riconfermando la valenza positiva del Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, promosso dalla Regione del Veneto con i provvedimenti n. 1360 del 3 agosto 2011, n. 1402 del 17 luglio 2012, n. 2407 del 16 dicembre 2013 e n. 1250 dell'1 agosto 2016.

Viene disposta la realizzazione di un ulteriore programma di interventi straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, volto ad offrire un supporto economico per il tramite dei Comuni, determinando in € 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa,

ALLEGATO A

Disposizioni attuative e relativi criteri per l'istruttoria da parte delle amministrazioni comunali

Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie con parti trigemellari e alle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro un contributo economico.

1. Beneficiari e valore del contributo

I beneficiari del contributo sono le famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore crescente dell'ISEE.

Il fondo a disposizione, pari a € 2.500.000,00, tenuto conto delle risultanze istruttorie relative ai bandi adottati negli anni passati, è ripartito nel seguente modo: - € 200.000,00 per le famiglie con parti trigemellari; - € 2.300.000,00 per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00.

Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un contributo pari ad € 125,00 a figlio.

Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli)

Si precisa che, qualora dallo scorrimento di una delle due graduatorie avanzassero delle risorse, queste verranno utilizzate per lo scorrimento dell'altra graduatoria.

2. Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie

Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:

- essere residente nella Regione del Veneto; – possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria; – avere un ISEE in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;
- avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F..

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000.

3. Procedimento per la compilazione delle domande

La presentazione delle domande per l'accesso al contributo alle famiglie con parti trigemellari e alle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro prevede i seguenti passaggi:

1. Il richiedente:

Entro il termine perentorio, pena l'esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 deve compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E ALLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017", allegata al presente provvedimento (Allegato B), completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

2. Il Comune:

Entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 23.59 del 30 novembre 2017: - stila la graduatoria finale utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato C; - la approva con provvedimento di Giunta comunale; - trasmette alla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, tramite pec, il suddetto provvedimento di Giunta Comunale; La medesima graduatoria andrà inviata alla Regione in formato Excel all'indirizzo mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it

3. La Regione:

- a) recepisce con Decreto del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali le graduatorie presentate dalle Amministrazioni comunali beneficiarie del Fondo con i relativi nuclei familiari destinatari del contributo e approva la graduatoria regionale finale fino ad esaurimento del fondo;
- b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4. Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte della Regione del Veneto

La Regione del Veneto provvederà a formulare le graduatorie in ordine crescente dell'ISEE, sino ad esaurimento del fondo destinato.

In caso di parità di ISEE, la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà richiesta l'attestazione a seguito della verifica istruttoria:

- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; - invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica.

Per i parti trigemellari, vanno elencati nella domanda i figli gemelli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F..

Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F..

L'espressione "a carico I.R.P.E.F." va intesa in senso estensivo, tenuto conto delle finalità sociali del bando. Pertanto, saranno accolte anche:

– le domande delle famiglie in cui il quarto figlio è presente al momento della domanda ma nato successivamente alla dichiarazione I.R.P.E.F. utile ai fini dell'accesso al contributo, comunque a carico anche se risulterà nella dichiarazione successiva;

– le domande delle famiglie in cui i figli risultano in possesso di occupazione lavorativa al momento della istanza, a carico I.R.P.E.F. nell'ultima dichiarazione utile ai fini dell'accesso al contributo; la domanda va ugualmente accolta nel caso in cui i figli non risultano a carico I.R.P.E.F. nell'ultima dichiarazione utile ex lege perché in possesso di lavoro e risultino senza occupazione al momento della istanza di contributo (ovviamente il tutto deve essere autocertificato).

Per informazioni: - collegarsi a: <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovaniserviziocivile> - scrivere a: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it.

ALLEGATO B

DOMANDA DEL CONTRIBUTO

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017.

Al Sindaco del Comune di

.....

Il SOTTOSCRITTO (dati anagrafici del genitore richiedente – uno dei due genitori), DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita:

Data nascita: (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza: n. CAP PV

Comune di residenza:

Cittadinanza:

Dati di contatto: La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più rapida comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica. Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tel: Cell:

Fax: Email:

CHIEDE di essere ammesso al contributo straordinario in favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, Per un importo pari a: €

A tal fine consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA INOLTRE CHE

Il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto.

Il proprio nucleo familiare appartiene alla categoria: (Selezionare una delle due opzioni): "famiglia numerosa" perché, alla data di presentazione dell'istanza, è formato da n. componenti, di cui n.figli (*) "famiglia con parto trigemellare", alla data di presentazione dell'istanza (*)

(*) va conteggiato ogni figlio convivente e non di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF, compresi quelli in regime di affido familiare, affido preadottivo e affido a rischio giuridico Ogni componente è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ISEE in corso di validità relativo al proprio nucleo anagrafico è pari a €.....

Eventuale presenza di: stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica

Dati relativi ai figli conviventi e non: Compilare i dati anagrafici per ciascun figlio convivente e non (esempio: figli che vivono in altro domicilio per università) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF, compresi quelli in regime di affido familiare, affido preadottivo e affido a rischio giuridico.

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita:

Data nascita: (gg/mm/aaaa)

Cittadinanza: Sesso:

M F

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA

A) che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare appartenente ad una delle categorie di famiglie (famiglie con parti trigemellari o famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a 4); B) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe); C) che sui dati dichiarati

potranno essere effettuati ai sensi dell'art.71 del D.P.R. sopra citato, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
ALLEGATO B alla Dgr n. 1488 del 18 settembre 2017 pag. 3/3

D) che è fatto d'obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

A TAL FINE ALLEGA:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia
- Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare
- Documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido preadottivo ed affido a rischio giuridico
- Stato disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione
- Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica
- Documentazione, di cui all'art. 3 del D.P.R. 445/2000, relativa all'eventuale possesso di beni immobili o depositi bancari all'estero

Informativa per il trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Gentile Signore/a, il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice Privacy", prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell'istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale. I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche. Il conferimento dei dati anagrafici è necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e il loro mancato conferimento non consentirà l'erogazione del contributo richiesto. Il conferimento dei "dati di contatto" è facoltativo. Tali ultimi dati saranno utilizzati unicamente per garantire una più rapida comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica. Tutti i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi. Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso al quale è stata presentata la pratica. Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del trattamento del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Lì..... (luogo e data)

Firma

GIOVANI

UMBRIA

DPGR 6 settembre 2017, n. 195 - Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7 e s.m.i.. Commissione di garanzia degli studenti – già Commissione di controllo degli studenti. Sostituzione componenti. (BUR n. 40 del 20.9.17)

Art. 1

Sono nominati, quali componenti della Commissione di Garanzia degli Studenti - già Commissione di Controllo degli studenti - ai sensi dell'art. 7 della l.r. 6/2006 e s.m. e dell'art. 22 della l.r. 2/2017, la Sig.ra Antonielli Claudia subentrata alla Sig.ra Bonfante Ilaria, in qualità di primo dei non eletti della stessa lista nelle consultazioni elettorali studentesche dell'Università degli Studi di Perugia e il Sig. Mandrillo Gianluca subentrato al Sig. Cataldi Cataldo, in qualità di primo dei non eletti della stessa lista nelle consultazioni elettorali studentesche dell'Università degli Studi di Perugia. Art. 2

La Commissione di garanzia degli studenti risulta, pertanto, così composta:

- Dario Sattarinia,
- Larissa Apone,
- Lorenzo Baratella,
- Giovanna Altieri,
- Federica Cunsolo,
- Claudia Antonielli,
- Gianluca Mandrillo, di competenza dell'Università degli Studi di Perugia;
- Annapaola Barboni, di competenza dell'Università per Stranieri di Perugia;
- Giada Bizzarri, di competenza degli Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria.

IMMIGRATI

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 862 - In merito al sostegno e all'adesione della Regione Toscana alla campagna "Ero straniero: l'umanità che fa bene".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge di iniziativa popolare "Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari" denominata "Ero straniero" e la relativa campagna di raccolta firme, iniziata il 1° maggio 2017, promossa da Radicali, Casa della Carità, ACLI, ARCI, Centro Astalli, CILD, A Buon diritto, ADGI, CNCA;

Preso atto dei contenuti e degli obiettivi contenuti nella suddetta proposta di legge di iniziativa popolare, che propone in sintesi: - il superamento della legge c.d. "Bossi-Fini" e l'introduzione di canali regolari d'ingresso per i lavoratori stranieri; - l'istituzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari; - la reintroduzione del sistema dello sponsor (sistema a chiamata diretta); - la regolarizzazione individuale degli stranieri "radicati" quando sia dimostrabile l'esistenza in Italia di un'attività lavorativa (regolarizzabile o denunciabile in caso di sfruttamento) o di legami familiari; - nuovi standard per riconoscere le qualifiche professionali con verifica delle competenze acquisite; - misure per l'inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo; - il godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati dagli stranieri non comunitari; - l'uguaglianza nelle prestazioni di sicurezza sociale e di accesso ai diritti della salute; - il diritto alla partecipazione alla vita democratica elettorale; - l'abolizione del reato di clandestinità;

Considerata: - la significativa adesione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare da parte di istituzioni, amministrazioni locali, di numerose associazioni, realtà civiche e organizzazioni delle diverse articolazioni del volontariato e del terzo settore impegnate sul fronte dell'accoglienza; - la situazione di stallo in cui pare essere la politica europea comunitaria sui migranti, che si risolve spesso solo in misure contingenti, sia in merito al soccorso in mare, che al contrasto del traffico di esseri umani, che rispetto alle misure di accoglienza e di gestione dei migranti e dei richiedenti asilo;

Considerato che è invece necessario un significativo punto di svolta nelle politiche d'accoglienza, di gestione dei flussi migratori e di integrazione, passando da una gestione limitata all'emergenzialità ad una gestione regolare e pianificata dell'immigrazione nel nostro Paese e in Europa; così come non è più rinviabile una nuova visione dei doveri e dei diritti dei migranti e dei cittadini stranieri residenti, nel convincimento che questi possano trovare un significativo equilibrio anche nell'attribuzione di status meglio definiti, di una maggiore certezza del diritto e di una effettiva possibilità di partecipazione alla vita democratica e comunitaria;

Ricordata la conferenza stampa tenutasi alla presenza di Emma Bonino il 23 maggio scorso, a cui ha preso parte il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, insieme a rappresentanti del Comune di Firenze, nella quale è stata presentata a Firenze la campagna "Ero straniero: l'umanità che fa bene"; Valutato positivamente che il Presidente della Regione Enrico Rossi e l'assessore regionale Vittorio Bugli abbiano aderito alla campagna giudicata come un'opportunità per mettere insieme le ragioni della solidarietà e della crescita;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad aderire formalmente come Regione Toscana alla campagna "Ero Straniero: l'umanità che fa bene" e a dare opportuna diffusione alla stessa e alla relativa raccolta di firme;

a coinvolgere i sindaci della Regione Toscana nella campagna di raccolta firme e nella diffusione della proposta;

a favorire la raccolta di firme sul territorio regionale per la proposta di legge di iniziativa popolare;

a valutare la possibilità di ospitare un evento finalizzato alla presentazione della campagna e della raccolta firme;

a promuovere sul piano amministrativo, politico, socio-economico e culturale, i diversi aspetti contenuti nella proposta di legge di iniziativa popolare;

a valutare il coinvolgimento nelle attività a sostegno della campagna e della raccolta di firme di associazioni e organizzazioni impegnate nella gestione dell'accoglienza, dell'integrazione e della mediazione culturale;

a valutare la possibilità di un coinvolgimento nelle attività a sostegno della campagna dell'Università per Stranieri di Siena.

UMBRIA

DGR 11.9.17, n. 1022 - Articolo 8 "Programma annuale degli interventi" della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18: "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari". Determinazioni in merito alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione dei progetti. (BUR n. 42 del 27.9.17)

Note

Viene approvata la nuova disciplina relativa a "*Modalità di presentazione, condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione dei progetti presentati in materia di immigrazione ai fini della elaborazione del Programma annuale degli interventi di cui all'art. 8 della l.r. 18/1990*", di cui all'allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Documento istruttorio

La legge regionale 10 aprile 1990, n. 18, recante: "*Interventi a favore degli immigrati extracomunitari*" affronta organicamente la materia delle politiche miranti all'integrazione dei migranti, ponendo al centro i diritti, la partecipazione e l'intercultura.

L'articolo 8 della L.R. 18/90 disciplina la programmazione annuale in materia di immigrazione volta a stabilire i progetti e le iniziative da realizzare.

Nel corso degli anni detta programmazione ha sostenuto migliaia di proposte progettuali presentate dal mondo dell'associazionismo e del terzo settore, da istituzioni scolastiche e da enti locali.

L'immigrazione è divenuta un fenomeno strutturale della società italiana. L'Umbria è una delle regioni con la più alta incidenza d'immigrati sulla popolazione, che si attesta secondo gli ultimi dati al 10,8%, un dato più elevato rispetto alla media nazionale ed europea. La crescita demografica in Umbria è stata prodotta esclusivamente dall'immigrazione, poiché il saldo naturale della popolazione autoctona è costantemente negativo dalla fine degli anni '70.

Gli stranieri non individuano più l'Umbria come terra di passaggio in vista di successivi spostamenti, ma vi stabiliscono la propria abitazione, lavorano, vanno a scuola e diventano fattori produttivi dell'economia locale. Questa stabilizzazione crescente del processo migratorio, che coinvolge l'intera società umbra e che modifica il rapporto con la popolazione ospitante, trasforma l'iniziale bisogno di accoglienza in una domanda di piena integrazione.

È un fenomeno che pone crescenti bisogni e nuove domande al welfare regionale cui occorre rispondere con una strategia di coesione sociale fondata sull'integrazione e l'inclusione interculturale, con particolare riferimento a politiche finalizzate alla sostenibilità sociale dell'immigrazione attraverso la promozione della convivenza tra nativi e migranti basata sul riconoscimento dei diritti (educazione, lavoro, sicurezza sociale, salute, partecipazione) e sull'adempimento dei doveri (rispetto delle leggi e dei valori civici caratterizzanti la comunità regionale). L'aumento tendenziale e costante di minori stranieri presenti in Umbria è un fenomeno così rilevante che l'Umbria è tra le regioni con la più elevata incidenza di alunni stranieri delle scuole di ogni ordine e grado, la metà dei quali sono nati in Italia.

Il fenomeno delle "seconde generazioni", dunque, è - e sarà sempre di più - assai rilevante e pone inediti bisogni e nuovi fattori di esclusione (i risultati scolastici sono inferiori e la dispersione è molto elevata). Con una popolazione che invecchia e con saldi demografici attivi solo per effetto dell'arrivo dei migranti, l'incidenza dell'immigrazione (intesa come somma complessiva di: stranieri, naturalizzati, seconde generazioni, figli con un genitore straniero...) sulla popolazione umbra e, ancor più sulla popolazione attiva, è destinata a crescere esponenzialmente. L'inclusione sociale delle seconde generazioni è la sfida cruciale della futura sostenibilità della nuova società interculturale.

Considerato, per quanto sopra esposto, che negli anni la diffusione e il radicamento territoriale dei progetti in materia di immigrazione ha assunto livelli di assoluta ampiezza, appare opportuno, in vista dei futuri programmi annuali adottati ai sensi della l.r. 18/90, procedere alla ridefinizione delle modalità di presentazione delle istanze e dei criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti così come erano stati definiti dalla D.G.R. n. 357 del 2011 al fine di adeguare l'azione amministrativa alla più recente disciplina e, in generale, ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza nonché alle mutate caratteristiche di un fenomeno in costante evoluzione, promuovendo una più elevata qualità dei progetti. Le nuove modalità rispondono, infine, alle esigenze di semplificazione, dematerializzazione e digitalizzazione della pubblica Amministrazione, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 81.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

ALLEGATO 1)

Modalità di presentazione, condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione dei progetti presentati in materia di immigrazione ai fini della elaborazione del Programma annuale degli interventi di cui all'art. 8 della l.r. 18/1990

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per la presentazione, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione dei progetti presentati a valere sulla Legge regionale del 10/04/1990 n.18 "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari", per la concessione di contributi ad Enti pubblici e privati non aventi finalità di lucro. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di tali contributi.

2. Il contributo costituisce un riconoscimento economico che la Regione Umbria può concedere ad iniziative e progetti aventi particolare rilievo, in ambito locale o regionale, per le loro finalità culturali, educative, sportive, scientifiche, sociali, umanitarie e celebrative nell'area tematica della immigrazione e integrazione dei cittadini di Paesi Terzi.

3. Il contributo non può essere concesso ad Enti o ad iniziative e progetti aventi in via prevalente o esclusiva scopo di lucro o contenuti e finalità commerciali.

4. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di presentazione della istanza, i criteri di

ammissibilità, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e i motivi di inammissibilità ed esclusione.

5. La deliberazione di assegnazione dei contributi ai sensi della LR 18/90 e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/sociale/programmazione-regionale-l.r.-18-1990> .

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE A PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DELLA L.R. 18/1990, ART.8.

1. Le proposte progettuali possono essere presentate, **dal 1 agosto al 15 settembre** di ogni anno, esclusivamente mediante la **procedura on-line** accessibile dal portale regionale www.regione.umbria.it .

2. L'istanza on line, debitamente sottoscritta, in forma digitale o autografa, corredata del documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente proponente, deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie ad illustrarne in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento, e ogni altro elemento utile come richiesto dalla procedura on line.

3. Le istanze per l'ammissione a contributo devono essere presentate in bollo fatte salve le esenzioni di legge. La procedura di trasmissione on line della istanza richiede, agli enti soggetti all'applicazione della marca da bollo, l'inserimento del numero di 14 cifre in essa indicato. Gli enti privati soggetti per legge alla apposizione della marca da bollo, prima di procedere all'invio telematico della istanza, avranno cura di scaricare l'istanza, stamparla e procedere all'applicazione della marca da bollo, provvedere alla sottoscrizione, scannerizzare l'istanza completa di marca da bollo, ricaricare sulla piattaforma l'istanza completa e procedere all'invio.

4. Per la presentazione della proposta progettuale è necessario il preventivo accreditamento del Soggetto proponente al sistema di identità digitale federata "**Fed-Umbria**", tramite apposita procedura di registrazione raggiungibile alla seguente pagina web: <https://identity.pa.umbria.it/>

La procedura deve essere completata recandosi successivamente presso uno degli sportelli abilitati istituiti presso tutti i comuni dell'Umbria, il cui elenco è fornito nella pagina iniziale di Fed-Umbria.

5. Al termine della procedura on-line viene automaticamente rilasciata al Soggetto proponente una ricevuta telematica di presentazione.

6. Le informazioni e le comunicazioni presenti nella procedura on-line hanno piena validità legale e assolvono a tutti gli adempimenti in materia di procedimento amministrativo previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8.

7. Eventuali comunicazioni per posta elettronica inviate al Soggetto proponente hanno esclusivamente la funzione di segnalare fasi dell'iter procedimentale da verificare all'interno della procedura online.

8. Fino alla data del 15 settembre 2017 le modalità di presentazione della proposta progettuale possono continuare, in via transitoria, ad essere regolate secondo la disciplina previgente di cui alla DGR 357/2011.

A far data dal 1 agosto 2018 tutte le proposte progettuali presentate in modo difforme dalla presente disciplina saranno trattate come inammissibili e dovranno essere nuovamente presentate in conformità alla presente disciplina.

9. Il termine del 15 settembre per la presentazione delle proposte progettuali non si applica alle iniziative proposte e assunte ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) e b) della l.r. 18/90.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE

1. Ogni Soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di una proposta progettuale per ogni annualità di programmazione.

2. Il piano economico dei costi e delle spese del progetto presentato deve essere in pareggio e non può eccedere il tetto di 10.000 Euro. Sulla base della istruttoria, il contributo può essere concesso per una quota parte del medesimo o per l'intero ammontare richiesto. I contributi sono assegnati fino al limite massimo delle risorse finanziarie annuali rese disponibili a valere sulla LR 18/1990.

3. La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale del soggetto

proponente, **presentata mediante la procedura on-line** di cui alla presente disciplina e corredata di tutte le informazioni e i documenti richiesti nel corso della procedura medesima.

4. Le istanze per l'ammissione a contributo devono essere presentate in bollo fatte salve le esenzioni di legge.

4. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

1. Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- prive di firma del Rappresentante legale del soggetto proponente;
- prive della proposta progettuale, ossia del documento in formato pdf generato dal sistema informativo on line, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- prive del documento di identità valido del Legale rappresentante del soggetto proponente;
- che violino il principio del pareggio tra costi e spese del piano economico presentato o che eccedano il tetto di 10.000 Euro.
- presentate e trasmesse secondo modalità difformi dalla **procedura on-line** di cui alla presente disciplina, corredata di tutte le informazioni e i documenti richiesti nel corso della procedura medesima;
- presentate da un Ente che svolge attività con prevalente scopo di lucro, ivi ricompresi quelli organizzati in forma di società di capitali anche se il relativo capitale è a totale o parziale partecipazione pubblica;
- che siano sottoscritte da soggetto diverso dal Rappresentante Legale;
- prive di idonea marca da bollo, fatta eccezione per gli enti esentati in virtù delle previsioni di legge (Onlus ed enti pubblici).

27-9-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. **42 47**

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE

1. Le proposte progettuali presentate vengono valutate in base ai criteri e sub criteri della seguente Tabella:

CRITERIO DI

VALUTAZIONE SOTTO CRITERIO

PUNTEGGIO MAX

Qualità complessiva della proposta progettuale

1. Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e obiettivi specifici
2. Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale
3. Indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto
4. Coerenza tra proposta, azioni, obiettivi e risultati
5. Iniziativa che prevede il coinvolgimento di mediatori culturali con specifica formazione o esperienza

25

Criterio specifico:

localizzazione

1. Ampiezza territoriale e localizzazione del progetto:

- progetto localizzato in comprensorio ad alta densità migratoria
- progetto con coinvolgimento territoriale regionale
- progetto con impatto al di là dei confini regionali

15

Criterio specifico:

Capacità del soggetto di attivare reti supplementari

1. Partenariato formalizzato
2. Partecipazione al progetto di enti pubblici/PP.AA. competenti nel settore di riferimento
3. Attivazione di una rete supplementare di soggetti sostenitori di settore non coinvolti nell'attuazione diretta del progetto

La capacità del soggetto proponente di integrare sforzi - umani, finanziari, strumentali - tra soggetti diversi sarà oggetto di valutazione: progetti realizzati tra più associazioni, tra enti locali e associazioni, tra scuole, ecc.

15

Criterio specifico:

gruppi bersaglio

1. Beneficiari:

- Immigrati
 - donne immigrate
 - minori immigrati
 - minori non accompagnati
 - studenti
 - immigrati in condizioni disagiate, diversamente abili
 - altre categorie, autoctoni e immigrati
2. definizione delle modalità di individuazione
3. definizione delle modalità per il loro coinvolgimento

25

Diffusione 1. Progetto che prevede la disseminazione/diffusione del lavoro svolto attraverso video, pubblicazioni, ecc.

6

Congruità del piano economico

1. Congruità del piano economico spese rispetto al piano economico delle entrate in termini di tipologia di attività da realizzare e numero di destinatari da raggiungere
2. Cofinanziamento del soggetto proponente pari o superiore al 20%
3. Altri contributi certi a cofinanziamento

14

6. DISPOSIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.R. 18/1990

1. Ai fini della elaborazione del Programma annuale di cui all'art. 8 della L.r. 18/90 l'assegnazione dei contributi economici di supporto alla realizzazione dei progetti è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del competente Servizio, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva resa disponibile nella annualità e in rapporto al punteggio di valutazione assegnato, recante in allegato:

- Il programma annuale tendente ad illustrare obiettivi generali, ambiti di intervento, azioni, risorse disponibili;
- l'elenco delle iniziative ammissibili comprensivo dello schema analitico di riparto dei contributi concessi e dei relativi soggetti beneficiari comprensivo delle proposte progettuali non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie;
- l'elenco delle iniziative da escludere per carenza in uno o più requisiti di ammissibilità
- le modalità e la tempistica di realizzazione e rendicontazione.

2. Una parte delle risorse disponibili per il Programma annuale, non superiore al 25%, può essere riservata al finanziamento di microprogetti, intendendo con tale termine gli interventi realizzabili con una somma complessiva, comprensiva del cofinanziamento, pari o inferiore a € 1.200,00.

3. L'erogazione dei benefici avviene, di norma, a consuntivo oppure in due soluzioni: il 90% subito dopo l'assegnazione e il restante 10% a conclusione del progetto e a seguito della presentazione di relazione e rendiconto finali formulati secondo le modalità disposte dalla Regione Umbria;

4. In sede di rendicontazione finale dovrà essere rendicontato dal soggetto beneficiario l'importo del contributo concesso e la quota corrispondente al cofinanziamento (minimo 20% calcolato sull'importo del contributo concesso).

5. Possono essere esclusi dalle provvidenze i soggetti che, ammessi al sostegno finanziario ex L.R. n.

18/90 in annualità precedenti a quella di presentazione dell'istanza, non abbiano presentato il rendiconto delle spese effettuate in relazione a tali programmazioni.

6. I progetti devono essere realizzati entro 15 mesi dalla data della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del relativo piano annuale.

7. Il Servizio competente alla liquidazione del contributo può, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, valutare la concessione di una proroga per la realizzazione e rendicontazione finale del progetto.

7. CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione Umbria si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni in ordine all'istanza, allo svolgimento dell'iniziativa progettuale e all'effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, riservandosi la facoltà di revoca dello stesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o di utilizzo non corretto delle risorse assegnate, e la facoltà di riduzione del contributo nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa.

L.r. 18/1990 - articolo 8 "Programma annuale degli interventi"

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo.

2. Il programma annuale stabilisce:

- a) i progetti da realizzare, con specificazione delle iniziative da attuare tramite convenzione;*
- b) l'onere finanziario di ogni intervento con le previsioni ed i capitoli di spesa per quanto a carico del bilancio regionale;*
- c) la quota da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali ed internazionali.*

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

- a) interventi diretti della Regione;*
- b) progetti assunti in collaborazione con altri soggetti;*
- c) interventi attuati tramite apposita convenzione tra Regione e soggetti pubblici o privati;*
- d) interventi proposti e realizzati da enti locali, o da organismi ed associazioni pubblici o privati ammessi al finanziamento regionale.*

4. Le domande volte ad ottenere il sostegno ad iniziative e progetti nell'ambito del programma annuale vanno presentate dai soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 3 al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre dell'anno precedente. [...]

MINORI

CAMPANIA

DGR 20.9.17, n. 570 - Azioni regionali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità: progetto pilota dell'ambito territoriale s5 per l'integrazione di percorsi educativi e didattici a favore dei minori. (BUR n. 70 del 25.9.17)

Note

PREMESSA

Con deliberazione n. 869 del 29/12/2015, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il "Piano sociale regionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11", che individua gli Ambiti Territoriali quali soggetti deputati alla gestione ed attuazione delle politiche sociali al sostegno della famiglia, rafforzando un approccio incentrato su una stretta collaborazione tra tutte le Istituzioni e, tra l'altro, definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione integrata del sistema dei servizi per la prima infanzia.

LE CRITICITA'

Il Fondo Nazionale Politiche Sociali destina alla Regione Campania risorse finalizzate realizzare interventi tesi a rafforzare la disponibilità dei servizi a favore delle famiglie con carichi di cura.

La Regione Campania registra un'eterogeneità nella distribuzione territoriale dei servizi, in quanto numerose aree regionali sono completamente prive di ogni servizio, a fronte di territori sufficientemente coperti, ed in particolare, nell'ambito dei servizi per le famiglie con carichi di cura a favore di minori, una

carezza di servizi destinati alle scuole dell'infanzia, connotando un contesto regionale ben lontano dal raggiungere i target fissati per la presa in carico dell'utenza.

LE POLITICHE DI INCLUSIONE E LA SPERIMENTAZIONE

Con deliberazione n. 401 del 02/09/15, avente ad oggetto "*Azioni regionali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità*" la Giunta regionale della Campania ha promosso la costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello di qualità della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione dei servizi territoriali, eliminando sprechi e valorizzando l'efficacia dell'offerta, lo sviluppo e la promozione dei servizi alla persona.

Con la sopra richiamata deliberazione ha stabilito, tra l'altro, di finanziare, per un importo massimo pari ad € 550.000,00, un intervento pilota a regia regionale, per favorire la sperimentazione di modelli organizzativi di raccordo tra i servizi per la prima infanzia e la scuola per l'infanzia, che presenti elevate caratteristiche di integrazione tra policy sociali e scolastiche, prevedendo l'individuazione di un Ambito territoriale cui affidarne la realizzazione, sulla base della maggiore popolosità e performances circa i target inerenti i servizi per la prima infanzia.

LE PERFORMANCE INDIVIDUATE

Dall'analisi condotta sui dati relativi agli Obiettivi di Servizio, resi disponibili dal DPS, in particolare per l'indicatore S05 "Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni", è risultato che gli Ambiti territoriali del salernitano presentano le migliori performance, ed in particolare l'Ambito S5 presenta una percentuale di presa in carico pari al 24 %, con il solo Comune di Salerno capofila dell'Ambito Territoriale che si attesta al 24,4 %.

IL PROGETTO PILOTA E L'ACCORDO DI PROGRAMMA

Sulla base dell'istruttoria compiuta, con Decreto Dirigenziale n. 200 del 07/09/2015 è stato approvato il progetto pilota presentato dall'Ambito Territoriale S5, per un importo pari a euro 549.679,30, che prevede l'utilizzo di metodologie innovative finalizzate all'integrazione di percorsi educativi e didattici dei minori e che, in data 02/11/2015, è stato sottoscritto il relativo Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.;

LE INDICAZIONI STATALI

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", mira a garantire sin dalla nascita, pari opportunità di educazione, di cura e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento-

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Piano di azione nazionale pluriennale" per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni, è volto a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato di cui all'art. 4 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 65, con la finalità di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a gestione pubblica e privata.

L'AZIONE DELLA REGIONE

La Regione Campania, con l'intento di dare una risposta immediata al nuovo assetto normativo nazionale, ha avviato l'iter di predisposizione di un Disegno di legge "Istituzione del Sistema

Integrato Regionale Campano dei Servizi per l'Infanzia", al fine di creare un sistema integrato di servizi per l'infanzia, fondata sulla centralità del progetto educativo, tale da offrire alle bambine e ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali.

La strategia regionale, nell'ambito delle politiche di conciliazione, è fortemente orientata a favorire e rafforzare la disponibilità di servizi a favore delle famiglie con carichi di cura.

LA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE S5

La sperimentazione compiuta dall'Ambito Territoriale S5 può rappresentare un'eccellente esperienza operativa in tema di educazione e sostegno ai servizi per l'infanzia a cui è appropriato conferire continuità nel quadro di una collaborazione sinergica tra istituzioni nello svolgimento di attività di interesse comune e alla luce delle modifiche normative intervenute in materia.

LA BUONA PRASSI

Le azioni previste dal progetto pilota fino ad ora realizzate dall'Ambito Territoriale S5 costituiscono una buona prassi dal momento che contribuiscono a dare risposte adeguate al fabbisogno di servizi socioeducativi territoriali e al superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.

LA DISPOSIZIONE

Viene data continuità per l'anno scolastico 2017/2018 alle azioni previste dal progetto pilota programmato dall'Ambito Territoriale S5, finalizzato a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura dei minori nell'ottica di raccordo tra i servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) e quelli destinati alla scuola primaria dell'infanzia nella fascia 3-6 anni.

Vengono destinate per la realizzazione di tale intervento risorse pari ad € 550.000.

DGR 20.9.17, n. 571 - Programmazione di risorse destinate alla realizzazione di nidi o micro-nidi aziendali e strutture di accoglienza temporanea per minori negli ospedali campani. (BUR n. 70 del 25.9.17)

Note

PREMESSA

L'Intesa sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per l'anno 2012 approvata e sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni (repertorio atti n. 119/CU del 25/10/2012) destina € 1.497.000 alla Regione Campania.

Alla luce dell'esperienza maturata, l'Intesa 2012 si pone come obiettivo strategico l'occupazione femminile attraverso la realizzazione di molteplici indirizzi operativi, quali tra l'altro il miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e tutti i cittadini, il miglioramento dell'integrazione di tali servizi e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale.

L'Intesa 2012 promuove la riduzione del gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione, migliorandone la qualità adeguandone l'offerta e promuovendone l'accessibilità oltre a sostenere lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrice.

A seguito di tale Intesa, è stato approvato con Decreto n. 25 del 23/01/2013 del Dirigente del Settore 01 dell'AGC 18, il programma attuativo e sottoscritta la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Campania relativa all'attuazione della stessa.

Nell'ambito della strategia regionale la realizzazione delle azioni di cui alla lettera c. del programma attuativo appare di preminente interesse nelle strutture sanitarie, considerato l'alto tasso di disagio cui gli operatori/operatrici sono esposti, al fine di promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici al mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di servizi di cura per la prima infanzia.

LA CREAZIONE DI NIDI O MICRO-NIDI D'INFANZIA NEGLI OSPEDALI

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;

- art.63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., che disciplina i casi e le circostanze in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti tra i quali quello indicato alla lettera c) del medesimo articolo: c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

- Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, specificatamente al punto 4.1.2: “ L' indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati “.
- legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” in particolare: - l'articolo 1, commi 44 e 85, che individua le funzioni fondamentali, rispettivamente, delle Città metropolitane e delle province; - l'articolo 1, comma 89, il quale dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85;
- con Legge Regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità 2016), art. 7 comma 3, alla Città metropolitana di Roma Capitale non sono attribuite funzioni e compiti concernenti l'area relativa ai minori.

LA RICADUTA SUL CENTRO FREGOSI

La modifica intervenuta con legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 ha comportato l'interruzione della gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” (di seguito denominato “ Centro Giorgio Fregosi”) della Città metropolitana di Roma Capitale da parte del medesimo Ente a far data dal 4 gennaio 2017, a seguito della scadenza del contratto stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Coop.va COSPEXA, affidataria della gestione del “Centro Giorgio Fregosi”..

L'AZIONE DELLA REGIONE

Con la Determinazione del 23 dicembre 2016, n. G16104, avente ad oggetto: “D.G.R. del 7 novembre 2016, n. 662 e Determinazione del 10 novembre 2016, n. G13314 è stato disposto Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". Approvazione Linee guida. Impegno di spesa in favore di creditori diversi dell'importo complessivo pari ad € 200.000,00 sul CAP. H41900

– Misura 4.3 – Tutela minori maltrattati – Missione 12 – Programma 01 – Aggregato 1.04.01.02.0000. Esercizio finanziario 2016”.

Con la nota del Dirigente del Dipartimento 2 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale “Beni Immobili, Assistenza tecnica agli EE. LL. del territorio metropolitano” ns. prot n 282747 del 5 giugno 2017, avente ad oggetto: “Trasferimento delle funzioni in materia di assistenza alle famiglie ed ai minori (servizi sociali) alla Regione Lazio – Aspetti patrimoniali”, si concedono a titolo non oneroso i locali sopra descritti.

IL RUOLO DEL CENTRO FREGOSI

Il “Centro Giorgio Fregosi” è un servizio consolidato ed operativo dal 1999 e rappresenta una struttura specialistica di eccellenza, in grado di gestire situazioni di particolare gravità e complessità.

Negli anni il “Centro Giorgio Fregosi” si è fatto carico di un elevato numero di richieste di collaborazione da parte dei servizi territoriali di Roma e provincia, del Tribunale per i Minorenni e Tribunale Civile, nonché delle Forze dell’Ordine, relativamente ad interventi di valutazioni e trattamenti clinici di minori vittime di abuso e maltrattamenti, comprendendo una molteplicità di interventi che coinvolgono l’intero sistema familiare, quali valutazioni delle competenze genitoriali, osservazioni e colloqui per l’approfondimento psicodiagnostico dei genitori e delle figure di accudimento.;

Viene valutata la finalità irrinunciabile dell’azione di coordinamento che verrà svolta dal “Centro Giorgio Fregosi”, allo scopo di promuovere e sostenere interventi per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento e all’abuso all’infanzia e all’adolescenza, attraverso una sinergia tra i Servizi socio-sanitari territoriali e gli organismi giudiziari (Tribunale per i Minorenni/Tribunali Ordinari), che favorisca la condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa a beneficio dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche.

L’AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA COSPEXA

Con Determinazione del 22 giugno 2017, n. G08846 si è proceduto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.s. m.m. i.i., all’affidamento diretto alla Coop.va Cospexa, per un periodo pari a n. 4 mesi a decorrere dal 26 giugno 2017 fino al 3 novembre 2017, prevedendo una settimana di interruzione nel mese di agosto p.v., al fine di garantire la chiusura delle valutazioni e dei trattamenti di bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, nonché delle loro famiglie, presi in carico dal “Centro Giorgio Fregosi” e di consentire l’avvio del Programma “Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”.

A seguito della DGR 9 agosto 2017 n. 537 recante “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema Integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. si dispone di sostenere, tramite le procedure previste dalla normativa vigente, la completa realizzazione del Programma “Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”, mediante l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto gestore del “Centro Giorgio Fregosi”, quale centro capofila di eccellenza nel settore, con funzione di coordinamento e promozione di un percorso d’integrazione di azioni mirate al sostegno della famiglia e alla protezione dei minori vittime di abuso e maltrattamento e di finalizzare le seguenti risorse finanziarie: o la somma complessiva di € 120.000,00 comprensiva di 41.475,00 euro già impegnati con la suddetta Determinazione n. G08846 del 22 giugno 2017, sul Cap H41902 del bilancio 2017 (Missione 12 Programma 01), al fine di garantire, tramite le procedure previste dalla normativa vigente, la funzionalità e l’erogazione dei servizi del “Centro Giorgio Fregosi” fino al 31 dicembre 2017 e la somma di € 270.000,00 (compresa IVA, se dovuta) a valere sul medesimo Capitolo H41902 del bilancio pluriennale 2018 per il funzionamento per tale annualità; o l’importo di 380.000,00 euro sul Cap H41900 del bilancio 2017 per il funzionamento della rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l’Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, diretto agli Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno della famiglia e della tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando, per l'affidamento dei servizi del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" con sede in Roma, Via dei Sabelli, 108, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché lo schema relativo alla dichiarazione di manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato "A" Avviso, Allegato "B" schema di dichiarazione).

Viene preso atto della concessione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale a titolo non oneroso per l'utilizzo dei locali siti in Roma, via dei Sabelli 108, all'interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e degli interventi.

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO GIORGIO FREGOSI PER I BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO".

La Direzione regionale Salute e Politiche sociali della Regione Lazio intende acquisire, in conformità alle Linee guida n. 4 dell'Anac sull'attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., per l'affidamento del servizio del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento"

Nel Centro di cui sopra si realizzano attività ad alto contenuto specialistico in favore dei bambini ed adolescenti a rischio di maltrattamento e abuso. Il Centro dispone attualmente dei locali ubicati in Roma, Via dei Sabelli, 108, all'interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, con n. 7 stanze e servizi.

Il presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura negoziata e non è vincolante per la Regione Lazio.

Breve descrizione dei servizi del Centro Giorgio Fregosi

Il "Centro Regionale Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" si caratterizza come servizio specialistico a dimensione regionale e ha come destinatari minori, famiglie e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. Le prestazioni offerte sono gratuite. Il Centro si articola nelle seguenti aree:

- Consulenza psico-sociale e Orientamento: accoglie cittadini e operatori per fornire, su richiesta, un primo orientamento sulle situazioni di abuso e maltrattamento sui minori; offre un contesto di ascolto, di decodifica della domanda e formulazione del progetto psicosociale sul caso, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali, intervenendo in un'ottica di prevenzione nelle situazioni a rischio di abuso e violenza a danno dei minori;
- Affiancamento/Supporto agli operatori dei Servizi territoriali nella fase di valutazione psicosociale del minore, del suo contesto familiare e relazionale, nell'elaborazione del progetto d'intervento e nella fase del trattamento;
- Diagnosi e Trattamento: attiva procedure di valutazione e psico-diagnosi rivolte a bambini/adolescenti e al nucleo familiare, segnalati dai Servizi del territorio e/o dagli Organi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di valutazione delle competenze di accudimento e di valutazione della genitorialità e co-genitorialità. Svolge consulenze e percorsi terapeutici individuali, per adulti e

minori, di coppia e familiari, nonché interventi di sostegno agli adulti nell'esercizio delle funzioni genitoriali e nelle relazioni tra i genitori.

- Spazio Neutro: accoglienza, su mandato dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio sociale inviante, per le famiglie in cui è a rischio la continuità delle relazioni genitori/ figli e nei casi in cui è indispensabile disporre di un setting di incontri protetti, da realizzarsi nel rispetto delle procedure previste in materia. Obiettivo è l'osservazione delle relazioni genitoriali, la tutela del minore, il sostegno alla genitorialità e il riavvicinamento emotivo e relazionale tra genitori e figli;
- Consulenza giuridico/sociale: svolge attività di consulenza, in un'ottica integrata ed interdisciplinare, agli operatori dei servizi territoriali, pubblici e del privato sociale presenti sul territorio regionale, nonché al mondo della scuola, sulle problematiche giuridiche inerenti l'abuso e il maltrattamento a danno dei minori; svolge consulenza e supporto tecnico-giuridico alle aree interne al Centro, al fine di garantire un corretto intervento nella valutazione tecnico - giuridica del caso.
- Informazione/Formazione: promuove incontri di informazione, formazione e supervisione, a carattere interdisciplinare, sul tema dell'abuso e maltrattamento, della violazione dei diritti e della sicurezza dei minori, nonché della conflittualità nell'ambito delle relazioni familiari, rivolti agli operatori psico-sociali dei Servizi territoriali, del Terzo settore e del sistema giustizia.
- Attività di coordinamento, quale Centro capofila di eccellenza nel settore, al fine di dare piena attuazione al Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti", di cui all'Avviso pubblico regionale per l'iscrizione all'Elenco dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e maltrattamenti" (Determinazione Dirigenziale n. G16104 del 23 dicembre 2016).

Importo del servizio presunto a base di gara L'eventuale contratto di appalto a seguito della procedura negoziata viene quantificato in un importo pari a € 300.000,00 oltre l'IVA al 5% pari ad € 15.000,00, per un importo complessivo pari ad € 315.000,00

Durata del servizio

L'affidamento dei servizi avrà una durata di 14 mesi dalla data di esecuzione del contratto.

Modalità di espletamento della procedura La scelta dell'operatore economico avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.s. m.m. i.i., individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

Requisiti di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale: Sono ammessi a partecipare alla procedura Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno alla famiglia e tutela dei minori, di cui all' art. 39 comma 2 della Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 11, in possesso dei seguenti requisiti: - insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.s. m.m. i.i.; - essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate; - avere nel loro Statuto i temi del sostegno alla famiglia e tutela dei minori, quali finalità esclusive o prioritarie, e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito della tematica dell'abuso e maltrattamento a danno dei minori; - aver maturato, tre anni di esperienze e competenze specifiche in materia di abuso e maltrattamento a danno dei minori nell'ultimo quinquennio, applicando un modello di lavoro di rete, in un'ottica di integrazione e supporto ai servizi socio-sanitari territoriali, nonché di scambio sinergico e condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa, con personale specificatamente formato nel settore della protezione e tutela dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche.

La proposta può essere presentata anche in ATS, costituita o costituenda, anche con Università o centri di ricerca, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati in capo al soggetto capofila. In tutti i casi di presentazione di proposte da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di

Scopo, i soggetti componenti dell'Associazione dovranno dichiarare l'intenzione di costituirsi in ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli e le competenze dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'intervento proposto. Il soggetto capofila è l'unico responsabile del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Lazio in relazione agli obblighi di cui al presente Avviso.

Modalità di presentazione delle candidature

Gli Enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta in conformità all'allegato modello "A", timbrata e firmata anche digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'ente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo inclusione@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2017 riportando nell'oggetto la dicitura "Manifestazione interesse partecipazione procedura di affidamento del servizio "Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" .

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. Tra le candidature pervenute saranno successivamente individuati gli Enti del Terzo settore in possesso dei suddetti requisiti, necessari a partecipare alla procedura, ai quali verrà inoltrata apposita lettera di invito.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145, Roma.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all'espletamento della procedura negoziata e avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato, nella versione integrale, unitamente alla modulistica utile a consentire la presentazione della candidatura sul sito www.socialelazio.it e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sezione piattaforma telematica della Direzione regionale Centrale Acquisti. Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo inclusione@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 2017.

Selezione delle manifestazioni di interesse Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti e provvederà alla redazione di un elenco degli operatori economici ammessi. L'elenco degli operatori economici ammessi verrà pubblicato sul profilo del committente della Regione Lazio e sulla Piattaforma telematica. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i., è la Dott.ssa Federica Borelli e-mail fborelli@regione.lazio.it tel. 06/ 51686883

LOMBARDIA

DD 15 settembre 2017 - n. 11178 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del primo elenco dei comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 20.9.17)

Note

Viene approvato il primo elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DD 19 settembre 2017 - n. 11249 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del terzo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 22.9.17)

Note

Viene approvato il terzo elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DD 18 settembre 2017 - n. 11196 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del secondo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017). (BUR n. 38 del 22.9.17)

Note

Viene approvato il secondo elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DD 19 settembre 2017 - n. 11249 - POR FSE 2014/2020 – Approvazione del terzo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (decreto 8052 del 4 luglio 2017) (BUR n. 38 del 22.9.17)

Note

Viene approvato il terzo elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PUGLIA

DGR 2.8.17, n. 1326 Del. G.R. n. 2123 del 30/11/2015. Indirizzi per la realizzazione del Centro polifunzionale per i bambini nell'ambito del plesso degli uffici della Regione Puglia sito in Via Gentile – Bari. (BUR n. 107 del 15.9.17)

Note

PREMESSA

Con Del. G.R. n. 2123 del 30 novembre 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato il RUP dei lavori di realizzazione della “Nuova Sede del Consiglio Regionale” nell'ambito del plesso di Via Gentile a Bari, a modificare la distribuzione interna dell'edificio polifunzionale e a prevedere la realizzazione di una “nursey a servizio dei dipendenti regionali” utilizzando gli spazi riconducibili alla palazzina esistente ubicata all'ingresso dell'area di Via Gentile;

A seguito della suddetta Deliberazione, l'Assessore al Welfare e la Presidente del CUG della Regione Puglia, nel novembre 2016, hanno scritto all'Assessore ai Lavori pubblici sulla opportunità che:

a) nell'ambito dei fabbisogni già emersi dall'azione di ascolto strutturata che il CUG ha realizzato nell'ambito del piano di Azioni positive regionali, la nuova struttura polifunzionale fosse destinata a servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano servizio ovvero gravitano intorno al Plesso di Uffici regionali di Via Gentile n. 52, ma anche in una logica di apertura al territorio; in tal senso le caratteristiche funzionali e strutturali del centro polifunzionale per i bambini e i ragazzi

devono rispondere agli standard minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che consente anche l'integrazione di più tipologie di servizi, ad esempio il centro ludico per la prima infanzia (per bambini 0-36 mesi), la ludoteca (per bambini 3-10 anni) e il centro polivalente per minori ex art. 104 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., purchè le soluzioni di organizzazione degli spazi siano tali da garantire spazi riservati per i più piccoli e una fruizione in piena sicurezza per tutti gli utenti;

b) la proposta progettuale sia sviluppata con il dettaglio della progettazione esecutiva, e che per la stessa siano conseguiti tutti i pareri richiesti dalla normativa vigente per la validazione del progetto esecutivo, al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

A tal fine, considerando le caratteristiche che la progettualità deve avere non solo sul piano tecnico-strutturale ma anche sul piano economico-gestionale per la sua completezza e per la verifica di fattibilità e sostenibilità dell'investimento a titolarità gestionale, si è proposta la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale e con la collaborazione del CUG articolato in due sottogruppi di lavoro: I sottogruppo per la progettazione tecnica dell'opera, coordinato dall'Ing. Pulli, in qualità di dirigente della Sezione Lavori Pubblici, Il sottogruppo per la progettazione economico-gestionale, coordinato dalla dr.ssa Candela, in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali.

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza, e pertanto una nuova destinazione dell'area di intervento come "Aree per asili nido e per scuole materne dell'obbligo", disciplinate all'art. 53 delle N.T.A. vigenti, di seguito riportato: "ART. 53 - Aree per asili nido e per scuole materne e dell'obbligo".

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto della coerenza del progetto di centro polifunzionale per i bambini e i ragazzi di cui in premessa con i vincoli di finalizzazione delle risorse di cui alla Azione 9.10 del PRO Puglia 2014-2020.

PERSONE CON DISABILITÀ

LOMBARDIA

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1632 - Mozione concernente la richiesta di estensione agli asili nido dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica per i bambini con disabilità, disabilità sensoriale e pluridisabilità (BUR n. 38 del 22.9.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesse che

diverse ricerche scientifiche hanno messo in evidenza come le esperienze e la qualità della vita nei primi 3/4 anni di vita influenzino lo sviluppo intellettuale e percettivo di un individuo. In particolare per un bambino disabile, il rapporto diretto e concreto con la realtà fatta di oggetti, forme e colori che stimolano sensi e percezioni, dovrebbe essere continuo, vario e precoce, soprattutto se si parla di un bambino disabile.

Interventi mirati e specifici che favoriscano la sua integrazione nel contesto sociale quindi, non dovrebbero essere rinviati ma, al contrario, dovrebbero essere attivati prontamente fin dai primi mesi di vita del bambino.

Nel mondo in cui viviamo, nel quale l'ambiente svolge un ruolo sempre più determinante nello sviluppo del sistema nervoso e nell'assimilazione di abilità e competenze, l'integrazione precoce assume un significato particolare e fondamentale.

Normalmente il personale attivo nell'ambito della prima infanzia non possiede una formazione e una competenza specifica per l'intervento e l'approccio con bambini disabili sensoriali.

L'intervento precoce prevede un percorso che vede coinvolti diversi specialisti, ognuno dei quali ha un ruolo determinante nell'individuare le possibili terapie da mettere in atto perché questi bambini possano acquisire tutta l'autonomia permessa dalla loro disabilità: professionisti di molte discipline differenti che individuano i metodi per comunicare e terapeuti che lavorano sull'attività motoria con la fisioterapia e con il gioco.

Indispensabile e fondamentale sono la presenza e il coinvolgimento attivo di mamma e papà, per costruire un progetto riabilitativo che mette al centro il bambino e le sue reali possibilità di miglioramento;

considerato che

l'inclusione scolastica per i bambini disabili sensoriali nel corso dei precedenti anni scolastici è stata riconosciuta da alcune province lombarde tra cui la Città metropolitana di Milano a partire dall'asilo nido per agevolare i bambini a rapportarsi con i propri coetanei fin dal primo anno di vita con l'inserimento al nido attraverso l'assistente alla comunicazione, che sappia utilizzare la LIS nel caso la famiglia lo richieda, l'utilizzo di materiale ludico-didattico e l'assistenza tiflogica;

considerato, inoltre, che

i genitori dei bambini disabili sensoriali hanno lamentato il fatto che da questo anno scolastico 2017/2018, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n.6832 (Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r.19/2007), Regione Lombardia tramite le ATS non riconosce più questi servizi per i bambini che frequentano gli asili nido in Lombardia, così come ci è stato confermato anche da un'interlocuzione con il Direttore Socio Sanitario dell'ATS Milano Città Metropolitana;

al fine di

continuare a erogare un servizio alle famiglie e ai bambini disabili sensoriali che frequentano i nidi in Lombardia, che da un confronto avuto con le associazioni dei genitori ci risultano essere qualche decina;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a monitorare e valutare, coadiuvati dalla comunità scientifica e dalle associazioni di rappresentanza delle famiglie, idonei interventi nei confronti dei bambini con disabilità sensoriale frequentanti gli asili nido entro il corrente anno scolastico.».

MARCHE

DGR 4.9.17, n. 993 - Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta”.

Note

Vengono costituiti i due Centri regionali per l'Autismo denominati “Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva” e “Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta.

Vengono approvati i criteri, le modalità ed i termini, indicati nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta, di cui all'art. 4, co. 3 della L.R. 25/2014 (a cui si fa rinvio).

Per l'avvio dei suddetti Centri viene stanziata la somma complessiva di € 500.000,00 suddivisa tra i due Centri in parti uguali pari ad € 250.000,00 ciascuno;

VENETO

DGR 29.8.17, N. 1394 - Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017". Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore e interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. (BUR n. 90 del 19.9.17)

Note

PREMESSA

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" ha disposto che le Province, ai sensi dell'articolo 131, "*promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano,*

in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale" e che le stesse, ai sensi dell'articolo 138, esercitano i compiti e le funzioni in materia di "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio".

Alla luce anche delle recenti leggi (legge 7 aprile 2014, n. 56 - Riforma Delrio), la Regione del Veneto con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha aggiornato il quadro delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Venezia, disponendo che le stesse continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione.

La successiva legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017*", all'articolo 1 del Capo I "*Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia*", ha disposto, tra l'altro, la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia sociale già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, come specificato all'Allegato A della legge.

Con DGR n. 949 del 23 giugno 2017, in applicazione di quanto disposto dalla LR n. 30 del 2016 richiamata, si è dato atto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di *handicap* o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, rientranti nella materia del sociale riallocata in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e i provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

In particolare, relativamente all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, per l'anno scolastico 2017-2018, al fine di garantire la continuità dei servizi, la deliberazione citata ha disposto che le Province e la Città metropolitana di Venezia procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo dei contratti in essere, ove previsto, ovvero con l'indizione di gare per l'acquisizione dei servizi. Lo stesso provvedimento ha, altresì, disposto che, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione del Veneto, indicato all'1/1/2018, quest'ultima subentrerà nei contratti in essere.

Relativamente ai "*servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore*" e agli "*interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre*" la DGR n. 949 del 2017 ha disposto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, saranno date indicazioni in merito ai servizi in parola, per l'assunzione della titolarità regionale a far data dal 1 gennaio 2018 nei termini su indicati.

Tenuto conto che sia il servizio di assistenza scolastica integrativa che i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione su richiamati sono entrambi riferiti all'anno scolastico e, quindi, allo stesso periodo temporale (anno scolastico 2017 - 2018), si ritiene opportuno, applicare anche per i predetti servizi di supporto organizzativo le medesime modalità di assunzione della titolarità regionale a far data dall'1/1/2018, già stabilite con DGR n. 949 del 2017 per il servizio di assistenza scolastica integrativa.

LA DISPOSIZIONE

Vengono autorizzate le Province e la Città metropolitana di Venezia alla prosecuzione nell'erogazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di *handicap* o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2017 - 2018, con subentro della Regione del Veneto a far data dall'1 gennaio 2018, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla medesima Regione.

Si determina in Euro 7.500.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa per la prosecuzione a tutto luglio 2018 del servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni con disabilità sensoriale e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di *handicap* o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore.

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

D.D. 12 luglio 2017, n. 639 - Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per il coordinamento e il monitoraggio dell'atto di indirizzo della strategia di Innovazione sociale - we.ca.re (welfare cantiere regionale) (GU n. 38 del 21.9.17)

Note

PREMESSA

Con D.C.R. 262-6902 del 04/03/2014, il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020.

Il documento ha individuato le linee di intervento prioritarie per la nuova politica di coesione che s'inscrivono nel quadro della strategia Europea 2020, in particolare agli obiettivi di "crescita inclusiva" e "crescita intelligente" e tali obiettivi delineano le principali sfide a cui la Regione Piemonte deve far fronte.

I Regolamenti FSE e FESR richiedono misure selettive e focalizzate su tematiche quali:

- l'aggravarsi delle problematiche occupazionali, l'adeguamento delle competenze della popolazione e l'insorgere di nuovi fenomeni di povertà e marginalità;
- il recupero e sviluppo della competitività del territorio, la promozione della specializzazione produttiva e dell'innovazione.

IL TAVOLO INTER-ASSESSORILE

Per rispondere a suddette sfide è nato un tavolo inter-assessorile che ha coinvolto quattro Assessorati della Regione Piemonte (Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della casa; Assessorato all'Istruzione Formazione Professionale e Lavoro; Assessorato alle Attività produttive, Innovazione e Ricerca; Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione) e due Direzioni (Coesione Sociale; Competitività del Sistema Regionale), dando luogo alla costituzione di un gruppo formato da esperti e professionisti denominato We.Ca.Re. – Welfare cantiere regionale, con l'obiettivo di avviare un confronto e proporre un ripensamento complessivo nel modo di concepire, praticare e dare sostenibilità alle Politiche sociali;

Viene costituito, nell'ambito della Direzione Coesione sociale, un Gruppo di Lavoro che coordini e monitori gli interventi complessi per l'attuazione delle azioni previste dal WE.CA.RE sul territorio piemontese, al fine di assicurarne la continuità e uno sviluppo omogeneo.

Il Gruppo di lavoro è composto da:

- Felice Sarcinelli, Responsabile del Settore Politiche del Lavoro (A1502A);
- Margherita Crosio, cat. D, dipendente assegnata al Settore Politiche del Lavoro (A1502A);
- Irene Scarfone, cat. D, dipendente assegnata al Settore Politiche del Lavoro (A1502A);
- Cristina Ramella Pezza, cat. D, dipendente assegnata al Settore Programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria standard di servizio e di qualità (A1508A);
- Gianfranco Scarcali, cat. D, dipendente assegnato al Settore Programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria standard di servizio e di qualità (A1508A);
- Antonella Caprioglio, Responsabile del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti (A1509A);
- Gaetano Baldacci, cat. D, dipendente assegnato al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti (A1509A);
- Barbara Bisset, cat. D, dipendente assegnata al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti (A1509A);

- Enzo Cucco, cat. D, dipendente assegnato al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti (A1509A);
- Gianpiera Lisa, cat. D, dipendente assegnata al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti (A1509A).

Tale gruppo di lavoro sarà coordinato dal Dott. Livio Tesio, Responsabile del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria standard di servizio e di qualità (A1508A), che supporterà la fase di avvio dei lavori e impartirà le linee di indirizzo per un'uniforme applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia, ferma restando la supervisione in capo al Direttore della Direzione Coesione sociale;

TOSCANA

DGR 13.9.17, n. 975 - Approvazione bando 2017 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore sociale. (BUR n. 38 del 20.9.17)

Note

PREMESSA

Viene considerato opportuno promuovere la migliore copertura territoriale e la presentazione di progetti di investimento sull'intero territorio regionale identificando quali ambiti territoriali di riferimento quelli rappresentati dalle Zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, e all'art. 33 comma 1 della l.r. 41/2005 che "costituiscono gli ambiti territoriali per l'integrazione socio-sanitaria, per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l'assolvimento dell'obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale"; Viene ritenuto altresì strategico assicurare le necessarie forme di coerenza e coordinamento tra i singoli progetti di investimento e gli obiettivi più generali della programmazione territoriale, attraverso il coinvolgimento nella procedura (con le modalità di cui all'allegato A.

LA DISPOSIZIONE

Viene data attuazione a quanto previsto al punto 9.1.5.1 del vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, in ordine al sostegno agli investimenti nel settore sociale, mediante la promozione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi economici in conto capitale – a titolo di cofinanziamento – a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio per la realizzazione di progetti di investimento nel settore sociale, con le modalità e i contenuti specifici contenuti nel documento contenente gli elementi essenziali della delle Società della Salute territorialmente competenti (oppure, per le zone-distretto in cui la società della salute non è costituita, delle Conferenze zonali dei sindaci.

Viene assicurata la copertura delle spese connesse agli interventi oggetto della presente Deliberazione per l'importo totale di € 1.300.000,00

Allegato A

Elementi essenziali dell'Avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti di investimento nel settore sociale presentati da enti locali e altri soggetti pubblici del territorio regionale.

Finalità

Sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici toscani del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario nella realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di opere e interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona.

Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati, singolarmente o in forma associata, esclusivamente da uno o più soggetti pubblici del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario:

x Comuni

x Unioni di Comuni x Società della Salute

- x Conferenze dei Sindaci per le zone socio-sanitarie;
- x Aziende Sanitarie
- x ASP x altri enti pubblici

In caso di progetto presentato in forma associata dovrà essere indicato, in sede di richiesta di contributo, il soggetto capofila nonché beneficiario del contributo regionale.

Nei casi in cui gli investimenti siano relativi a sedi, immobili, spazi o servizi di proprietà e/o nella titolarità di enti o soggetti del Terzo Settore di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, i rapporti tra le parti dovranno essere disciplinati attraverso convenzione o altra forma di accordo sottoscritto.

Ai fini di promuovere la migliore copertura territoriale e di sostenere la presentazione di progetti di investimento sull'intero territorio regionale, nonché per assicurare le necessarie forme di coerenza e coordinamento tra i singoli progetti e gli obiettivi più generali della programmazione territoriale, l'Avviso pubblico individua, quali ambiti territoriali di riferimento per la realizzazione dei progetti di investimento le Zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, e all'art. 33 comma 1 della l.r. 41/2005 che “costituiscono gli ambiti territoriali per l'integrazione sociosanitaria, per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l'assolvimento dell'obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale”.

In quest'ottica, i progetti di investimento proposti dai soggetti pubblici di cui sopra dovranno essere validati e trasmessi alla Regione Toscana da parte delle Società della Salute territorialmente competenti (oppure, per le zone-distretto in cui la società della salute non è costituita, da parte della Conferenza zonale dei sindaci) con le modalità di cui ai punti successivi, disponendoli in ordine di priorità.

Nel caso di eventuali progetti di investimento di carattere sovrazonale e/o di interesse strategico per due o più zone i relativi organismi di zona-distretto – previa rispettiva validazione con le modalità di cui sopra – concorderanno il soggetto competente alla trasmissione del progetto alla Regione.

La ripartizione delle risorse complessivamente disponibili (€ 1.300.000,00) e il numero massimo di progetti finanziabili per zona-distretto è rappresentata a titolo indicativo nella successiva Tabella 1, tenendo conto della popolazione complessiva (anno 2013):

Risorse disponibili e numero massimo di progetti di investimento indicativamente finanziabili per zona-distretto:

Zona-distretto

Budget massimo disponibile per contributo regionale per zona-distretto

Numero massimo di progetti finanziabili per zona-distretto

Lunigiana € 30.000,00

Apuane € 40.000,00

Valle del Serchio € 30.000,00

Piana di Lucca € 40.000,00

Pistoiese € 40.000,00

Val di Nievole € 40.000,00

Pratese € 70.000,00

Alta Val di Cecina € 30.000,00

Val d'Era € 40.000,00

Pisana € 70.000,00

Bassa Val di Cecina € 30.000,00

Livornese € 70.000,00

Val di Cornia € 30.000,00

Elba € 30.000,00

Alta Val d'Elsa € 30.000,00

Val di Chiana Senese € 30.000,00
 Amiata Senese e Valdorcia € 30.000,00
 Senese € 40.000,00
 Casentino € 30.000,00
 Val Tiberina € 30.000,00
 Val di Chiana Aretina € 30.000,00
 Aretina € 40.000,00
 Valdarno € 30.000,00
 Colline Metallifere € 30.000,00
 Colline dell'Albegna € 30.000,00
 Amiata Grossetana € 30.000,00
 Grossetana € 40.000,00
 Firenze € 70.000,00
 Fiorentina Nord-Ovest € 40.000,00
 Fiorentina Sud-Est € 40.000,00
 Mugello € 30.000,00 2
 Empolese € 40.000,00
 Valdarno Inferiore € 30.000,00
 Versilia € 40.000,00
 3 TOTALE € 1.300.000,00 88

N.B. In ogni caso, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di poter modificare tali indicazioni relative al budget previsto e al numero massimo di progetti finanziabili per zonadistretto e/o all'importo del contributo regionale, con particolare riferimento a eventuali economie o minori spese registrate a livello di zona-distretto e/o a altre esigenze progettuali rilevate a livello regionale e/o di zona-distretto.

Tipologia di finanziamento, entità del contributo regionale e compartecipazione del soggetto richiedente.

Il contributo regionale prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti richiedenti, per almeno il 50% del costo complessivo di ogni progetto.

Il contributo regionale in conto capitale – a titolo di co-finanziamento – in ogni caso non potrà essere superiore ad euro 30.000,00 per progetto, fatto salvo quanto indicato in calce al prospetto di cui sopra.

La Regione si riserva altresì la facoltà di: kp richiedere al soggetto beneficiario la rimodulazione della quota finanziabile, sottoponendo a relativa riduzione il contributo richiesto; kp procedere a eventuale arrotondamento alle migliaia di euro, per eccesso o difetto, il contributo assegnato.

I soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle opere o degli interventi realizzati corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanziate entro e non oltre il 31 gennaio 2018, pena la revoca del contributo concesso da parte della Regione.

La liquidazione da parte della Regione avverrà in un'unica soluzione a conclusione del progetto, sulla base della positiva verifica circa la regolarità della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Tipologia degli interventi finanziabili Potranno essere beneficiari del contributo regionale – a titolo di co-finanziamento – progetti di investimento concernenti:

1. la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d'uso), di immobili e/o parti di immobili;

2. l'acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l'accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi;
3. l'acquisto di beni durevoli (arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi).

Potranno essere ammesse al finanziamento regionale spese sostenute dai soggetti pubblici beneficiari (e debitamente quietanzate) per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento agli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Non sono in ogni caso considerati ammissibili costi di progettazione, costi generali e di segreteria.

Criteri di priorità nella valutazione dei progetti

Nella valutazione l'Amministrazione Regionale darà priorità agli investimenti connessi ai progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minorili sul territorio regionale, con particolare riferimento: x alle Deliberazioni Giunta Regionale n.400 del 7/4/2015 “Delibera di Giunta regionale 594 del 21/7/2014. Approvazione proposte progettuali relative all'Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia" e n. 795 del 1/8/2016 “Progetti per la sperimentazione di appartamenti per l'autonomia rivolti all'accoglienza di minori - anche minori stranieri non accompagnati - e neo maggiorenni, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 16 febbraio 2016: presa d'atto esiti valutazione Commissione regionale”(come integrata dalla Deliberazione n.879 del 6/9/2016), nonché alla Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 10/7/2017 “Sperimentazione Appartamenti per l'Autonomia per l'accoglienza di ragazzi e neo maggiorenni presentati dagli Enti Locali in risposta all'Avviso di cui alla DGR 316/2017: presa d'atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione regionale”; x alle Deliberazioni Giunta Regionale n. 23 del 19/1/2015 “Approvazione progetti sperimentali modulo BIA, area anziani”, n. 338 del 30/3/2015 “Approvazione progetti sperimentali Area anziani fragili ed integrazioni al modulo BIA” e n. 401 del 7/4/2015: “Approvazione progetti sperimentali area disabilità adulti” (come integrate con la Delibera Giunta Regionale n. 107 del 23/2/2016); n. 318 del 27/03/2017 “Modelli sperimentali “ Area anziani – tipologia Percorsi Tutelari Anziani Fragili” e Area Disabilità -Percorsi di autonomia per Disabili Adulti”: proroga sperimentazioni in atto e chiusura sperimentazioni non attive, n. 312 del 27/03/2017 Modello sperimentazione Modulo Bassa Intensità Assistenziale in RSA - BIA: approvazione relazione conclusiva redatta da ARS e Laboratorio MeS, approvazione documento “Attivazione modulo Bassa Intensità Assistenziale in RSA”, proroga sperimentazioni in atto e chiusura sperimentazioni non attivate;

Definizione del quadro finanziario

La somma messa a disposizione è disponibile sul capitolo n. 22104 del Bilancio 2017 “FRAS Investimenti in ambito sociale” ed ammonta ad euro 1.300.000,00.

Approvazione progetti e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Regione Toscana approva i progetti con decreto dirigenziale, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento della loro disponibilità, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul BURT, la quale assume a tutti gli effetti la funzione di comunicazione ufficiale.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi potranno essere: assegnati a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati; utilizzati nell'ambito di avvisi successivi.

La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di scadenza del presente Avviso, di revocare o annullare l'intero procedimento amministrativo senza che alcuno possa vantare diritti verso l'Amministrazione.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 agosto 2017, n. G11590 - Determinazione Dirigenziale G04162 del 03 aprile 2017: "Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei soggetti del Terzo Settore di progetti finalizzati ad interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale". Integrazione dei soggetti esclusi (Tabella A) . Impegno delle risorse in favore dei soggetti attuatori (allegato 1). Importo complessivo € 2.991.123,00, di cui € 2.300.000,00 sul CAP. H41925 e € 691.123,00 sul CAP. H41909 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 76 del 21.9.17)

Note

Viene impegnato in favore di ciascuno dei Soggetti attuatori ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, ripartiti per ambito territoriale, l'importo indicato nell' ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

TOSCANA

MOZIONE 30 agosto 2017, n. 823 - In merito al sostegno economico straordinario per i cittadini toscani indigenti. (BUR n. 37 del 13.9.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio contabile, funzionale e organizzativa e che per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di un bilancio autonomo;
- all'articolo 27 ter della legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), si specifica che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 27 bis della stessa l.r. 3/2009, riguardanti gli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale, confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a sostenere gli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di presidenza.

Considerato che:

- gli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro sono stati significativi anche in Regione Toscana, in termini di incremento della disoccupazione, di deterioramento delle condizioni e prospettive di lavoro, della precarietà professionale e dell'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale. I disoccupati sono quasi raddoppiati, passando dagli 83 mila del 2008 ai 157 mila del 2015; - i livelli di benessere in Regione Toscana sono significativamente calati nel corso degli ultimi anni, dato che il tasso di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è cresciuto del 3,6 per cento tra il 2008 e il 2014, contro un incremento medio nazionale del 2,8 per cento.

ESPRIME

nei confronti dell'Ufficio di presidenza

la volontà di destinare euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 27 della l.r. 3/2009, per l'attuazione di progetti di lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle famiglie residenti in Toscana che si trovano in oggettiva situazione di difficoltà economica, secondo le modalità che verranno decise dall'Ufficio di presidenza.

RISOLUZIONE 12 settembre 2017, n. 160 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 settembre 2017 collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 22 (Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale). (BUR n. 37 del 13.9.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione della Giunta regionale n. 22 (Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale), svolta durante la seduta del Consiglio regionale del 12 settembre 2017;

Visti i contenuti della risoluzione del Consiglio regionale 14 febbraio 2017, n. 141 (In merito all'introduzione di misure di contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale, attraverso l'istituzione del "Reddito di solidarietà attiva", il rafforzamento delle politiche sulla casa e la promozione di un "Patto di comunità");

Ricordato che, in particolare, la risoluzione sopra citata impegnava la Giunta regionale a definire un "Cantiere sociale per la Toscana" che prevedesse, oltre

all'introduzione del "Reddito di solidarietà attiva", in attesa di un provvedimento di carattere nazionale in tale senso (Reddito di inclusione), anche il rafforzamento delle politiche sulla casa, la costituzione di un "Patto di comunità" attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti economici, sociali ed istituzionali di carattere regionale interessati dal tema in oggetto, oltre al rafforzamento delle misure finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni;

Richiamato altresì il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, il quale sviluppa in modo efficace l'insieme delle politiche regionali attinenti al tema in oggetto, comprese quelle concernenti l'introduzione di misure di sostegno al reddito;

Tenuto conto che:

- come riportato nella comunicazione in oggetto, le misure attivate, a partire dal 2015, dai governi che si sono succeduti, hanno permesso di mettere in atto

le prime misure concrete di contrasto alla povertà, da garantire in tutto il territorio nazionale, quali il sostegno per l'inclusione attiva (SIA), introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016") e, successivamente, il reddito di inclusione (REI), con legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante una comunicazione da presentarsi nella prossima seduta del Consiglio regionale in merito:

Condivide:

- i contenuti del documento unitario, di cui all'allegato A della del. g.r. 671/2017, contenente le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale intraprese e quelle che si intendono realizzare sul territorio regionale;

- in particolare, il carattere organico di tale proposta che coinvolge ed interessa una pluralità di assessorati e di direzioni regionali, quali quelle relative a Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Urbanistica e politiche abitative, Lavoro e istruzione e formazione, che assieme costituiscono una cabina di regia sul tema del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a continuare il confronto proficuo con il Consiglio regionale in merito alle politiche di contrasto alla povertà ed a riferire, con cadenza annuale, nelle commissioni permanenti coinvolte, sullo stato di attuazione delle misure previste dalla comunicazione in oggetto e presenti nell'allegato A della del. g.r. 671/2017.

SANITA'

ABRUZZO

DGR 11.8.17, N. 452 - Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale" – Prime disposizioni applicative e approvazione schema di convenzione tra la Regione

Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale - anno scolastico 2017/2018. (BUR n. 38 del 20.9.17)

Note

Viene **approvato** lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale di cui all'art.3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 per l'Anno scolastico 2017-2018 (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 5 settembre 2017, n. U00390 - Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR (BR n. 74 del 14.9.17)

Note

Viene disposto:

1. che il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di specialistica ambulatoriale verrà stabilito per ogni singola struttura dalle ASL competenti per territorio;
2. che il livello di finanziamento non può superare, per ciascuna ASL e per ciascuna tipologia assistenziale della specialistica ambulatoriale, gli importi indicati nell'allegato "Livello Massimo di finanziamento per l'attività di specialistica ambulatoriale 2017-2018", parte integrante del presente provvedimento;
3. che gli importi di cui al sopracitato allegato si riferiscono, per le prestazioni di Laboratorio analisi, altra Specialistica e RMN ad ognuna delle annualità anni 2017-2018;
4. che per quanto riguarda le prestazioni APA ed APA aggiuntivi ex DCA U 00332/2015, il sopracitato allegato riporta il livello di finanziamento annuale 2017, mentre il livello di finanziamento 2018, si riferisce al 1° semestre 2018;
5. che il livello di finanziamento delle prestazioni APA aggiuntivi ex DCA U 00332/2015 deve riferirsi esclusivamente alla prestazioni APA indicate per singola struttura dal DCA U 00332/2015 e riportate nel sopracitato DCA U 220/2017 e che, pertanto, le ASL dovranno verificare puntualmente che l'erogazione della quota aggiuntiva si riferisca esattamente alle prestazioni APA di cui al sopracitato DCA U 00332/2015;
6. che le ASL potranno attribuire alle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, insistenti sul proprio territorio, il livello massimo di finanziamento in relazione all'attività di specialistica ambulatoriale distinta in "Laboratorio Analisi", "Altra Specialistica", "APA" e "RMN" – quest'ultima per le strutture per cui risulta individuata la fascia di accreditamento del macchinario e il numero di prestazioni erogabili;
7. che il suddetto allegato riporta, per ogni ASL e per ognuno dei profili assistenziali di cui sopra, gli importi complessivi del lordo 2017 – 2018 (budget) della quota ricetta , del ticket e del netto stimati;
8. che tali importi rappresentano il livello massimo di finanziamento per gli anni 2017- 2018 – primo semestre 2018 per le prestazioni APA - assegnabili dalle ASL alle strutture insistenti sul proprio territorio erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR;
9. che le ASL dovranno procedere alla definizione dei livelli massimi di finanziamento 2017/2018 per le singole strutture insistenti sul proprio territorio assegnando ad ogni struttura sul valore del budget assegnato per l'anno 2016 con i provvedimenti aziendali richiamati in premessa e con i decreti commissariali parimenti richiamati - con eventuali riproporzionamenti in caso di budget attribuiti pro-rata - la riduzione del 3,5%;
10. che per quanto riguarda le prestazioni APA la definizione del livello massimo di finanziamento 2018 deve riferirsi al primo semestre 2018, rappresentando pertanto la metà del livello di finanziamento 2017 di cui al precedente punto;

11. di confermare che il livello massimo di finanziamento per ogni singola struttura dovrà essere al lordo del ticket e della quota ricetta, con evidenza del ticket, della quota ricetta e del netto stimati;

12. che le ASL dovranno stimare il ticket, la quota ricetta e il netto 2017-2018 per singolo soggetto erogatore applicando sugli importi di cui ai precedenti punti 9) e 10) le percentuali stimate di cui al seguente prospetto:

Laboratorio analisi Altra specialistica RMN APA	Percentuale ticket stimato 2017-2018	16%
10%	9%	3%
Percentuale quota fissa stimata 2017-2018	8%	4%
	2%	1%

13. che la definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 - 2018 (primo semestre 2018 per APA e APA aggiuntivi) rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;

14. che, nel prendere atto del DCA 216/2017 e dell'intervenuta sentenza del TAR Lazio, sez. III Quater, n 07047 del 15 giugno 2017, la ASL Roma 1 dovrà procedere, per l'anno 2018 ad accantonamento a favore della struttura C.S.S. Mendel rimandandone l'utilizzo alla definizione dei provvedimenti che saranno se del caso assunti;

15. che i livelli massimi di finanziamento fanno riferimento anche alle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) e che pertanto, i budget che saranno attribuiti dalle ASL alle strutture insistenti sul proprio territorio, dovranno comprendere anche le prestazioni erogate a residenti fuori regione e a cittadini stranieri;

16. che le prestazioni potranno essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

17. che le ASL dovranno:

definire il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul proprio territorio previa verifica del possesso del titolo di autorizzazione e accreditamento; sottoscrivere il contratto di cui all'art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente; vigilare sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla coerenza tra le prestazioni effettivamente rese e quelle autorizzate e accreditate; controllare che il livello massimo di finanziamento e la produzione erogata siano coerenti con la configurazione per la quale è stato rilasciato il titolo di accreditamento;

18. che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e da quanto indicato nelle deliberazioni delle singole ASL, che stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura esclusivamente nell'ambito del livello di finanziamento attribuito alle stesse dal presente provvedimento;

19. che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole ASL deve ritenersi limite invalicabile, così come è invalicabile il limite massimo di finanziamento assegnato dalle ASLL alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio;

20. che il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto deve ritenersi vincolante al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato;

21. che le ASL competenti per territorio devono procedere al perfezionamento del provvedimento amministrativo relativo alla definizione del livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata entro 15 giorni dal presente decreto commissariale;

22. che le ASL competenti per territorio devono trasmettere alla Regione Lazio il provvedimento amministrativo relativo alla definizione del livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata entro 3 giorni dal perfezionamento del provvedimento medesimo, al fine della verifica del rispetto dei livelli massimi di finanziamento per Azienda Sanitaria Locale assegnati con presente decreto commissariale;

23. che le ASL devono verificare il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura;

24. che le ASL, per quanto riguarda in particolare le prestazioni di RMN, devono verificare la coerenza delle prestazioni erogate con la fascia del macchinario attribuito alle strutture dalle disposizioni vigenti;

25. che il livello massimo di finanziamento in relazione all'attività di specialistica ambulatoriale di cui al presente decreto potrà in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione e/o contenimento della spesa emanati a livello regionale e/o nazionale, nonché degli esiti della riorganizzazione della rete laboratoristica in atto;

26. che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca del livello massimo di finanziamento e che quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del servizio Sanitario regionale, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;

27. che i budget annuali 2017 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalle ASL nei termini sopra indicati devono comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi;

28. che l'erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il limite massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del SSR;

29. che all'erogatore viene riconosciuta la produzione erogata entro il livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

30. di confermare quanto previsto dal DCA U 00241/2014 rispetto le prestazioni della branca di radioterapia, ivi compreso il riconoscimento della produzione complessivamente erogata, fermo restando il rispetto della normativa vigente;

31. che le prestazioni di dialisi non sono soggette a limite massimo delle risorse assegnabili, fermo restando il rispetto della normativa vigente;

32. che, in ogni caso, le ASL sono tenute alle dovute attività di vigilanza, ivi compresa la soprarichiamata verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura, la verifica della qualità delle prestazioni erogate e la coerenza tra le prestazioni effettivamente rese e quelle autorizzate e accreditate, la coerenza della produzione erogata con la configurazione per la quale è stato rilasciato il titolo di accreditamento;

33. di dare mandato alle competenti aziende sanitarie di vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate, nonché di eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;

34. di rinviare, all'Area competente, ai sensi di quanto previsto nelle determinazioni n. G03680/2016 e n. G04602/2016, la valutazione dell'efficacia e efficienza produttiva dell'assistenza erogata dai singoli soggetti nonché la disciplina concernente il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione;

35. di ribadire quanto previsto dall'art. 8-quater, comma 2, D.Lgs 502/1992;

Decreto del Commissario ad Acta 13 settembre 2017, n. U00410 Segnalazione ai sensi dell'art. 2 comma 80 L. 191/2009 dei motivi di contrasto dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 con l'accordo per il Piano di Rientro. Reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale.(BUR n. 76 del 21.9.17)

Note

Viene segnalato al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 80 L. 191/2009, che la legge regionale n. 7/2014 si pone in contrasto con le norme nazionali, con l'accordo per il Piano di Rientro sottoscritto ex art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato finanziaria 2005) e con i programmi operativi di attuazione, approvati con Decreto del commissario ad acta n. 52/2017

Viene confermato il contenuto della proposta di legge n. 390/2017 approvata dalla DGR 379/2017, elaborata allo scopo di consentire il superamento del contrasto e il governo della materia; - integrare la confermata proposta, alla luce dei rilievi del tavolo, con l'abrogazione dei commi 79 e 80 del citato articolo 2 della L.R. 7/2014 e con l'emendamento dell'art. 1, comma 1 lettera b della proposta, inserendo dopo le parole "di assistenza" le seguenti: "e alla localizzazione territoriale".

Decreto del Commissario ad Acta 13 settembre 2017, n. U00411 Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; 3) Assistenza psichiatrica; 4) Assistenza per cure palliative (hospice). (BUR n. 76 del 21.9.17)

Note

Viene disposto:

1. di considerare come soggetti destinatari del presente provvedimento le strutture a cui è stato rilasciato il titolo di accreditamento per la erogazione di prestazioni di assistenza territoriale (Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; Assistenza psichiatrica; Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; Assistenza per cure palliative - hospice) entro la data del 30 giugno 2017;
2. di determinare il livello massimo di finanziamento per ASL per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, pari a euro 199.031.611,21 per il 2017 e pari a euro 203.655.318,00 per il 2018 così come indicato nell'ALLEGATO 1 che è parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio);
3. che il livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 e per l'anno 2018 per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, verrà stabilito dalle singole ASL competenti per territorio, applicando le tariffe vigenti previste dalla DGR Lazio n. 583/2002 fino alla data del 31 dicembre 2017 e quelle previste dal decreto del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio n. G04762/2017 a decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 (così come stabilito dal decreto del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio n. G10895/2017);
4. di determinare il livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 per le prestazioni di assistenza sanitaria rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane, al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, pari rispettivamente a euro 170.593.896,55 per l'anno 2017 e a euro 172.012.836,35 per l'anno 2018, così come indicato nell'ALLEGATO 2 che è parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio);
5. di determinare il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza psichiatrica (STPIT, SRTR-i, SRTR-e, SRSR 24h, SRSR 12h), al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, per un importo pari a euro 72.764.902,95 per l'anno 2017 e a euro 69.014.846,78 per l'anno 2018, così come indicato nell'ALLEGATO 3 (a cui si fa rinvio);
6. di determinare il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di cure palliative (hospice) per un importo pari a euro 68.285.619,82 per l'anno 2017 e a euro 68.285.619,82 per l'anno 2018, così come indicato nell'ALLEGATO 4 (a cui si fa rinvio);
7. che le singole ASL, per tutti i profili assistenziali di cui al presente provvedimento, devono far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8quinquies del D.Lgs 502/1992 e smi, tenendo conto dei tempi previsti dagli eventuali accordi sottoscritti e/o da diverse disposizioni regionali in materia;
8. che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e da quanto indicato nelle deliberazioni delle singole ASL che

stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura (tabella ALLEGATO B) (a cui si fa rinvio);

9. che le singole ASL dovranno fissare il livello massimo di finanziamento per le strutture in possesso del titolo di accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/1992, per le quali deve essere verificato "il volume di attività svolto e la qualità dei risultati raggiunti", valorizzando la produzione massima erogabile utilizzando un tasso di occupazione al massimo pari all'80%;

10. che per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo potrà essere applicato un tasso di occupazione al massimo pari al 98%;

11. che per le strutture per le quali è stato rilasciato il titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale che nell'anno 2016 non hanno erogato prestazioni con onere a carico del SSR, o per le quali sia stato rilasciato il titolo di accreditamento per erogare prestazioni di profili assistenziali non ancora attivati, le prestazioni potranno essere erogate con onere a carico del SSR dalla data di sottoscrizione del contratto;

12. che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole ASL deve ritenersi limite invalicabile, così come invalicabile è il livello massimo di finanziamento assegnato dalle ASL alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio;

13. che il livello massimo di finanziamento deve ritenersi vincolato al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato;

14. che ciascuna ASL potrà utilizzare le risorse a propria disposizione, comprese le eventuali economie di spesa del singolo profilo assistenziale, per la eventuale assegnazione del livello massimo di finanziamento a strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento rilasciato oltre la data del 30 giugno 2017 dandone contestuale comunicazione all'Area regionale competente;

15. che per gli anni 2017 e 2018 non è prevista la possibilità per le ASL di effettuare spostamenti dei livelli massimi di finanziamento, di cui al presente decreto, da una tipologia assistenziale ad un'altra;

16. che le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento per le quali verrà stabilito il livello massimo di finanziamento potranno erogare prestazioni con onere a carico del SSR solo a seguito della sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992;

17. che le ASL competenti per territorio devono proporre la sottoscrizione degli accordi contrattuali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

18. che le ASL competenti per territorio devono comunicare alla Regione Lazio, entro 3 giorni dalla definizione del livello massimo di finanziamento, i dati relativi agli importi assegnati per singola struttura privata accreditata;

19. che le ASL devono verificare il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura anche al fine di stabilire il livello massimo di finanziamento entro i limiti della capacità produttiva;

20. che il livello massimo di finanziamento in relazione all'attività di assistenza territoriale, di cui al presente decreto, potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale;

21. che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accredimento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di finanziamento e che, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non potrà erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;

22. che il livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 di cui al presente decreto, si riferisce esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio per prestazioni erogate da strutture private accreditate insistenti sul territorio regionale;

23. che le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul territorio di propria competenza, che riassume comunque le prestazioni sanitarie già erogate dalla struttura sulla base della proroga dei contratti prevista all'art. 6 "Durata", comma 3, dei contratti stessi sottoscritti dagli erogatori;

24. di dare mandato alle competenti Aziende Sanitarie di vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate nonché di eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;

25. di rinviare, per quanto riguarda il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel decreto del Commissario ad acta n. U00324/2015, così come modificato dal decreto del Commissario ad acta n. U00555/2015 e dal decreto del Commissario ad acta n. 249/2017.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 14 settembre 2017, n. U00412 - Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»" (BUR n. 77 del 26.9.17)

PRESENTAZIONE

Il presente provvedimento costituisce in effetti il piano sanitario della Regione, con specifiche indicazioni sia sugli aspetti organizzativi che sugli aspetti più propri della programmazione degli interventi e dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Considerata la complessità del documento, se ne riporta l'indice, rinviando alla lettura integrale dello stesso.

Note

Viene integrato e modificato il DCA 52/2017 nella parte relativa ai paragrafi:

- o 1.5 – *Piani di efficientamento aziendali*
- o 2.5 – *Riduzione dei crediti verso Regione*
- o 3 – *Politiche del personale*
- o 3.1 – *Programmazione triennale del fabbisogno di personale del SSR*
- o 3.2 – *Proseguimento del monitoraggio della gestione dei fondi contrattuali*
- o 14.2 – *Programmatici 2016-2018*
- o 14.3 – *Manovre*

Sommario

PROGRAMMA OPERATIVO 2016-2018 - PIANO DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALEPROGRAMMA OPERATIVO 2016-PROGRAMMA STRAORDINARIO

1 Assetto Istituzionale del SSR

1.1 Riorganizzazione e accorpamento delle AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.17 del 31/12/2015

1.2 Accentramento funzioni amministrative di supporto

1.3 Approvazione del Protocollo di Intesa con l'Università di Roma Tor Vergata

1.4 Completamento del percorso di riconduzione del sistema di convenzionamento tra le Aziende sanitarie locali e le strutture private non accreditate nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e superamento della gestione extra ordinem

1.5 Piani di Efficientamento aziendali [aggiornato]

1.6 Sviluppo di una nuova metodologia per il finanziamento delle Aziende del SSR 29

1.7 Revisione della normativa regionale in tema di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale

1.8 Approvazione nuovo modello per la valutazione dei Direttori Generali delle Aziende del SSR

1.9 Gestione del Contenzioso pregresso con gli erogatori dei servizi assistenziali

- 2 Miglioramento della qualità dei dati contabili e del sistema dei controlli interni
 - 2.1 Sistema informativo amministrativo-contabile unico per tutte le Aziende del SSR 35
 - 2.2 Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende del SSR .
 - 2.3 Sistema regionale di contabilità analitica
 - 2.4 Analisi dei costi attraverso strumenti di benchmarking per ambiti assistenziali omogenei
 - 2.5 Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori
 - 2.6 Riduzione dei crediti verso Regione [aggiornato]
 - 2.7 Sistemazione contabile del Fondo di dotazione
 - 2.8 Ricognizione dei crediti e dei debiti iscritti negli Stati Patrimoniali delle Aziende
- 3 Politiche del personale [aggiornato]
 - 3.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale del SSR [aggiornato]
 - 3.2 Prosecuzione del monitoraggio della gestione dei fondi contrattuali [aggiornato] 3.3 Riduzione del ricorso alle esternalizzazioni delle prestazioni aggiuntive e alle consulenze.
- 4 Approvvigionamento Beni & Servizi
 - 4.1 Estensione della copertura degli acquisti centralizzati
 - 4.2 Pianificazione degli acquisti e analisi e quantificazione degli effettivi fabbisogni
 - 4.3 Verifica del modello organizzativo introdotto con DCA 369/2015
 - 4.4 Rinegoziazione dei contratti in essere ai sensi dell'art. 9 ter del DL 78/2015, convertito con Legge 125/2015
 - 4.5 Monitoraggio della spesa e valutazione dei contratti in corso
- 5 Iniziative per la promozione dell'appropriatezza dell'uso del farmaco e dei dispositivi medici
 - 5.1 Razionalizzazione della spesa farmaceutica
 - 5.2 Monitoraggio dell'uso di farmaci innovativi territoriali
 - 5.3 Appropriatezza e razionalizzazione dell'uso di farmaci per HIV
 - 5.4 Razionalizzazione e monitoraggio della spesa per i dispositivi medici
- 6 Patrimonio immobiliare e tecnologico
 - 6.1 Ricognizione degli investimenti in conto capitale assegnati
 - 6.2 Avvio della terza fase dell'art. 20 della L.67/88
 - 6.3 Manutenzione straordinaria
 - 6.4 Stima dei fabbisogni relativi alle grandi apparecchiature
- 7 Sistemi Informativi
 - 7.1 Completamento dell'integrazione dei Sistemi Informativi Sanitari
 - 7.2 Sviluppo di meccanismi di controllo periodico delle attività dei singoli soggetti erogatori
- 8 Prevenzione
 - 8.1 Realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano Regionale della Prevenzione e nel Piano Regionale integrato dei controlli in Sicurezza alimentare, Sanità e benessere animale
 - 8.2 Riorganizzazione dei programmi di screening oncologici delle ASL
 - 8.3 Qualificazione delle attività di prevenzione e controllo
- 9 Cure Primarie, servizi territoriali ed Integrazione Socio -Sanitaria
 - 9.1 Governo del rapporto con i MMG/PLS
 - 9.2 Riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale
 - 9.3 Case della Salute 9.4 Progetto regionale per il potenziamento della rete e delle attività dei Consulenti Familiari
 - 9.5 Salute Mentale
 - 9.6 Dipendenze
 - 9.7 Sanità Penitenziaria
- 10 Governo delle liste di attesa
 - 10.1 Qualificazione dei PDTA a livello territoriale
- 11 Riorganizzazione e potenziamento delle reti assistenziali
 - 11.1 Rete emergenza

- 11.2 Rete ospedaliera
- 11.3 Medicina di laboratorio di base e reti specialistiche
- 11.4 Rete Terapia del Dolore
- 11.5 Servizi Trasfusionali
- 11.6 Rete Malattie Rare
- 11.7 Gestione del Rischio Clinico
- 12 Rapporti con gli erogatori pubblici e privati
 - 12.1 Sicurezza delle cure, appropriatezza delle prestazioni ed efficienza gestionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera
 - 12.2 Implementazione della funzione di committenza in capo alle ASL per l'acquisto di prestazioni territoriali
 - 12.3 Revisione del DCA n. 40/2012 in materia di controlli esterni
- 13 Autorizzazione e Accreditamento
 - 13.1 Semplificazione della filiera del sistema di autorizzazione, accreditamento e controllo
 - 13.2 Accreditamento delle strutture private
 - 13.3 Percorso di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
 - 13.4 Sistemi di accreditamento di percorsi assistenziali
- 14 Risultati finanziari del triennio 2016-2018
 - 14.1 Tendenziali 2016-2018
 - 14.2 Programmatici 2016-2018 [aggiornato]
 - 14.3 Manovre [aggiornato]

Determinazione 14 settembre 2017, n. G12472 - Rideterminazione della produzione riconoscibile per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti e distribuzione diretta di File F erogate dall'Ospedale Israelitico nel periodo 2012-2015. (BUR n. 77 del 26-9-17)

Note

La produzione riconoscibile per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti e di distribuzione diretta File F erogate dall'Ospedale Israelitico per il periodo 2012-2015 risulta pari a euro 70.824.821 (Allegato 1) (a cui si fa rinvio).;

La produzione erogata dall'Ospedale Israelitico per DRG 063, 168 e 169 per il periodo 2012-2015, pari a euro 1.814, non risulta remunerabile.

La produzione erogata al V piano dell'Ospedale Israelitico, pari a euro 12.695.376, non risulta remunerabile.

LIGURIA

DGR 11.9.17 n. 720 - Approvazione elenco aggiornato dei "Presidi accreditati per la diagnosi e cura di malattie rare o gruppi di malattie rare in Regione Liguria". (BUR n. 48 del 27-9.17)

Note

Viene approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la proposta di A.Li.Sa.

di cui alla nota n. prot. 10876 del 31/07/2017 a oggetto "Proposta di aggiornamento dell'elenco dei "Presidi

accreditati per la diagnosi e cura di malattie rare o gruppi di malattie rare in Regione Liguria" e, conseguentemente, l'elenco dei Presidi stessi che riporta, altresì, l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, secondo quanto disposto dall'all.to n. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (all.to sub A (a cui si fa rinvio)

LOMBARDIA

DGR 11.9.17 - n. X/7063 - Individuazione, in fase di prima applicazione, dei presidi per le nuove malattie rare esenti individuate dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502» / (BUR n. 37 del 15.9.17)

Note

Vengono approvati i criteri specificati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, sulla base dei quali, in fase di prima applicazione, sono individuati i Presidi per le nuove malattie rare esenti previste dal citato d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (a cui si fa rinvio).

Vengono individuati, in applicazione dei criteri di cui al punto 1), i Presidi per le nuove malattie rare esenti previste dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, indicati nell'allegato 2, parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio).

DCR 8 settembre 2017 - n. X/1625 - Mozione concernente la costituzione di un tavolo scientifico sulla fibromialgia. BUR n. 38 del 27.9.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA

considerato che

- la sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1 .5/2 milioni di italiani;
- il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini);
- questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita, un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore);
- la fibromialgia spesso confonde, poiché alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche;
- la fibromialgia interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa, sebbene possa assomigliare a una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari;
- la fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extra articolare o dei tessuti molli; – negli ultimi dieci anni, tuttavia, la fibromialgia è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi;
- questi studi hanno dimostrato che certi sintomi, come il dolore muscolo scheletrico diffuso e la presenza di specifiche aree algogene alla digitopressione (tender points), sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica e non comunemente nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose;

premessi che

nella seduta del 10 giugno 2014 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione n . 205, presentata dal gruppo consiliare Maroni Presidente, concernente il riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica;

preso atto che

- la fibromialgia non viene riconosciuta come malattia invalidante dal sistema sanitario lombardo né da INPS; – per questa patologia non ci sia alcuna esenzione;
- la legge 104/92 non riconosce tutti i diritti previsti in materia di lavoro;

invita la Giunta regionale

- ad aprire un tavolo tecnico scientifico che valuti la possibilità di un riconoscimento della malattia come invalidante e come tale possa essere riconosciuta ai fini previdenziali, in materia di lavoro e di disabilità invalidante;
- a promuovere una corretta campagna informativa sulla malattia, corsi di formazione per i medici di famiglia e per i medici delle commissioni per il riconoscimento delle invalidità civili;
- a promuovere un tavolo di coordinamento regionale multi specialistico di monitoraggio del problema;
- a riconoscere, come previsto dalla legge regionale 11 agosto 2015, n . 23 (Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n . 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’), la fibromialgia come LEA regionale .”

MARCHE

DGR 4.9.17, n. 1009 Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018.(BUR n. 96 del 15.9.17)

Note

Viene approvato e recepito l'Accordo con le Case di Cura Monospecialistiche accreditate della Regione Marche (Villa Jolanda, Villa Silvia e Casa di Cura S. Giuseppe) per gli anni 2016-2017-2018, siglato dal Dirigente del Servizio Sanità con l'associazione AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e con le singole Case di Cura private monospecialistiche di cui sopra, contenuto nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di dare atto che i valori indicati nell'accordo sono ricompresi nel budget assegnato all'ASUR per l'anno 2016 e saranno ricompresi nel budget assegnato all'ASUR per gli anni 2017-2018.

PUGLIA

DGR 28.7.17, n. 1231 - Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite. Istituzione del Gruppo di Lavoro "Talassemie ed Emoglobinopatie congenite". (BUR n. 107 del 15.9.17)

Note

Viene approvato il "Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite", di cui all'Allegato A (a cui si fa rinvio).

Viene istituito il Gruppo di Lavoro "Talassemie ed Emoglobinopatie congenite" così composto:

- I Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie ed Enti Ecclesiastici;
- Il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale;
- Un Direttore di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
- Un Direttore Sanitario ASL per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
- Un rappresentante delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
- Il Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato;
- Il Dirigente o suo delegato della Sezione "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale".

La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

Vengono nominati i seguenti Direttori sanitari:

- Direttore Sanitario Area Salento MATILDE CARLUCCI;
- Direttore Sanitario Area Bari SILVANA FORNELLI;
- Direttore Sanitario Area Puglia Nord LAURA LILIANA MOFFA;

DGR 14.9. 17, n. 1442 D.L. n.73 del 7/6/2017"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale". L. n.119 del 31/7/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (USR), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Puglia. Ratifica. (BUR n, 111 del 22.9.17)

Note

Viene ratificato l'accordo, allegato "A" (a cui si fa rinvio) sottoscritto tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Puglia per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

DGR 14.9.17, n. 1444 - Approvazione schema di Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco componenti del Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale (NIRS) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017. (BUR n. 111 del 22.9.17)

Note

Viene approvato lo schema di Avviso pubblico da sottoporre alla Giunta regionale ai sensi del richiamato art. 4 co. 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto 2017, riportato in allegato alla presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

TOSCANA

DGR 6.9.17, n. 960 . Percorso gestione ordini di farmaci e dispositivi medici. Prime determinazioni in applicazione dell'articolo 81 LR 40/2005.Revoca parziale della DGR n 450/2015. (BUR n. 38 del 20.9.17)

Note

Viene aggiornato il percorso inerente la gestione degli ordini dei farmaci e dei dispositivi medici, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera (a cui si fa rinvio).

DGR 18.9.17, n. 999 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 844 del 31-07-2017. (BUR n. 38 del 20.9.17)

VENETO

DGR 5.9.17, n. 1420 - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MG) del 23/03/2005 e s.m.i. e ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta (PLS) del 15/12/2005 e s.m.i., art. 30 "Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale" Sostituzione dei componenti di parte pubblica. (BUR n. 90 del 19.8.17)

Note

Con il presente provvedimento si procede alla sostituzione dei componenti di parte pubblica dei Collegi Arbitrali di MG e di PLS, previsti dall'art. 30 dei rispettivi ACN del 23/03/2005 e s.m.i. del 15/12/2005 e s.m.i., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS ai sensi della L.R. n. 19/2016.

DGR 5.9.17, n. 1422 - Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e ulteriori determinazioni. DGR n. 62/CR del 23 giugno 2017. (BUR n. 91 del 22.9.17)

Note

Con il presente provvedimento si approva il regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e ulteriori determinazioni.

DGR 12.9.17, n. 1448 - Adesione al progetto e approvazione dello schema di Convenzione: Programma 2017 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio". Codice unico di progetto CUP H73D17000820001. (BUR n. 92 del 26.9.17)

Note

Con il presente provvedimento si vuole aderire al progetto CCM 2017, "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio" e si approva lo schema della Convenzione che regola i rapporti con il Ministero della Salute per la realizzazione del progetto.